

AUTOSTRADE LOMBARDE S.p.A.	
Ricevuto il :	10-08-2017
Prot. N°:	ATGE-1708-008
Distribuzione:	PR. DG. AS
Competenza:	AS

Allegato alla deliberazione n. 78 del 14 settembre 2017
Tortona, 8 agosto 2017



Spettabile Società

Autostrade Lombarde S.p.A.

Via Somalia, n. 2/4

25126 – Brescia

Raccomandata A.R.

SATAP -5291/U_08/08/2017_AD

Alla cortese attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione

Oggetto: denuntiatio ai sensi dell'Articolo 6 dello statuto sociale in relazione alla cessione della partecipazione detenuta da Società Autostrada Torino-Alessandria-Piacenza S.p.A. nella società Autostrade Lombarde S.p.A.

Egregi Signori,

facciamo riferimento all'Articolo 6 dello Statuto sociale di Autostrade Lombarde S.p.A. ("AL" o la "Società") di cui Società Autostrada Torino-Alessandria-Piacenza S.p.A. ("SATAP") detiene alla data odierna n. 62.373.411 azioni ordinarie pari al 13,335442% del capitale della Società, nonché all'accordo di disinvestimento sottoscritto in data 28 luglio 2017 fra Intesa Sanpaolo S.p.A. ("ISP"), da una parte, e SATAP e SIAS - Società Iniziative Autostradali e Servizi S.p.A. (congiuntamente "Parte Sias") dall'altra parte, (l'"**Accordo di Disinvestimento**") che regola, tra l'altro, il trasferimento a ISP delle azioni detenute da Parte Sias in AL ai termini e alle condizioni previste dall'Accordo di Disinvestimento stesso.

Al fine di consentire agli aventi diritto l'esercizio del diritto di prelazione previsto dall'Articolo 6 dello Statuto di AL (la "**Prelazione**"), e in ottemperanza allo stesso, SATAP con la presente comunicazione (la "**Denuntiatio**"):

- (i) illustra in sintesi i principali termini e condizioni (ivi compreso il prezzo) dell'operazione di cessione a ISP delle azioni detenute da SATAP in AL, precisando che ai fini della esatta e completa definizione di detti termini e condizioni non è possibile prescindere dalla lettura e dall'analisi dell'Accordo di Disinvestimento, comprensivo dei suoi allegati, che si acclude alla presente Denuntiatio quale Allegato 1, con inserimento di alcuni "*Omissis*" in luogo di Allegati e clausole contenenti previsioni che per il loro contenuto non attengono né influiscono sui termini e sulle condizioni della "*Vendita Parte Sias*" (come definita nell'Accordo di Disinvestimento) cui si riferisce la presente Denuntiatio; e
- (ii) chiede al Presidente del Consiglio di Amministrazione di AL di trasmettere senza indugio agli aventi diritto (ivi compresa ISP, per la parte di propria spettanza, nella sua veste di

S.A.T.A.P. S.p.A.
Autostrade A4 Torino-Milano e A21 Torino-Piacenza

Direzione e Coordinamento: SIAS S.p.A.

Via Bonzanigo, 22 - 10144 Torino (TO) - Italia
Tel. (+39) 011.4392111 (ric. aut.) - Fax (+39) 011.4392218
E-mail: salap@salapweb.it - www.salapweb.it

Cap. Soc. € 158.400.000,00 Int. Vers. - Iscr. Reg. Imp. / C.F./P.I. TO 00486040017
R.E.A. N°311148 - PEC: salap@legaimail.it



azionista di AL) la Denuntiatio ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 6 dello statuto della Società.

Fermo il rinvio di cui sopra al contenuto integrale e specifico delle disposizioni contenute dall'Accordo di Disinvestimento, per agevolare la comprensione dello stesso si procede, senza pretesa di esaustività, a riassumere alcuni dei termini e delle condizioni che regolano la "Vendita Parte Sias" relativa ad AL. L'Accordo di Disinvestimento (si veda in particolare l'Articolo 2.3) prevede quanto segue:

- (a) Parte Sias vende a ISP la nuda proprietà delle "Azioni Parte Sias", ossia della totalità delle azioni di AL che la stessa Parte Sias deterrà alla "Data del Closing" dell'operazione (fatto salvo quanto indicato nell'Articolo 3.2.1.1 dell'Accordo di Disinvestimento). Le azioni di AL detenute da Parte Sias alla data odierna (e cioè n. 62.373.411 azioni ordinarie rappresentative del 13,335442%) potranno subire nel corso del "Periodo Interinale" (come definito all'Articolo 1.2 dell'Accordo di Disinvestimento), sia un incremento, in ragione della eventuale sottoscrizione da parte di Parte Sias di aumenti di capitale di AL, sulla base e nei limiti di quanto indicato fra l'altro negli Articoli 2.3.1(B) e 3.2.1.1 dell'Accordo di Disinvestimento, sia una diminuzione, in conseguenza, ad esempio, di eventuali riduzioni del capitale sociale della Società. Parte Sias non potrà invece procedere a trasferimenti o rendersi trasferitaria di azioni di AL nel corso del "Periodo Interinale" (cfr. Articolo 2.3.5 dell'Accordo di Disinvestimento);
- (b) il prezzo di cessione delle "Azioni Parte Sias" è pari – indipendentemente dal numero delle "Azioni Parte Sias" e dalla percentuale che esse rappresenteranno alla "Data del Closing" rispetto all'intero capitale di AL (e come meglio indicato nell'Articolo 2.3 dell'Accordo di Disinvestimento) – alla sommatoria fra (A) e (B), dove:
- (A) è l'importo fisso e immutabile di Euro 62.373.411,00 (sessantadue milioni trecentosettantatremilaquattrocentoundici/00) per tutte le "Azioni Parte Sias" in AL, concordato in via d'alea e non modificabile (né in aumento, né in diminuzione) in conseguenza del verificarsi di riduzioni del capitale che comportino la riduzione del valore nominale e/o l'annullamento di azioni di AL, né a seguito di perdite (incidenti o meno sul capitale) che maturino o siano contabilizzate dalla Società nel medesimo "Periodo Interinale", e/o di altre variazioni, per qualsiasi causa, anche positive, del patrimonio netto e/o del valore delle azioni di AL; e
 - (B) corrisponde, Euro per Euro, alla somma degli importi versati da Parte Sias in AL nel corso del "Periodo Interinale" come prezzo di sottoscrizione di aumenti di capitale e/o come versamento in conto capitale, in conto futuro aumento di capitale, a fondo perduto, a copertura di perdite, o altri versamenti a patrimonio, nei casi e con le limitazioni indicate fra l'altro negli Articoli 2.3.1(B) e 3.2.1.1 dell'Accordo di Disinvestimento.

La "Vendita Parte Sias" sarà stipulata in via d'alea con riferimento sia ai valori ai quali le partecipazioni in AL vengono vendute, sia ai valori che tali partecipazioni potranno

- avere in futuro anche in conseguenza delle eventuali variazioni della situazione economica, finanziaria e patrimoniale e dell'attività, anche prospettica, di AL;
- (c) contestualmente e subordinatamente alla esecuzione della "*Vendita Parte Sias*", viene costituito in favore di Parte Sias un diritto di usufrutto su tutte le "*Azioni Parte Sias*" in AL avente durata sino al 31 dicembre 2018. La regolamentazione dell'usufrutto è contenuta nell'Articolo 2.3.2 dell'Accordo di Disinvestimento;
 - (d) l'esecuzione della "*Vendita Parte Sias*" è subordinata all'avveramento, entro e non oltre il termine del 31 dicembre 2017, di alcune condizioni sospensive (per la cui descrizione completa si rinvia all'Articolo 4 dell'Accordo di Disinvestimento) relative, in particolare, all'ottenimento di autorizzazioni di soggetti terzi competenti ad esprimersi sull'operazione e di *waiver* da parte delle banche finanziatrici, nonché alla prospettiva acquisizione del controllo (diretto e indiretto) da parte di Parte Sias su TEM e TE e da parte di ISP su AL e Brebemi; il tutto come meglio descritto nell'Accordo di Disinvestimento. Si precisa (i) che in caso di esercizio della Prelazione da parte di uno o più degli aventi diritto, la "*Condizione Controllo ISP*" di cui all'Articolo 4 dell'Accordo di Disinvestimento e tutte le previsioni ad esse relative continueranno a riferirsi e ad applicarsi a (e saranno rinunciabili da) esclusivamente a ISP e (ii) che, pertanto, qualora la "*Condizione Controllo ISP*" non si avveri per qualsivoglia ragione, essendo essa apposta all'obbligazione di ISP e di Parte Sias di perfezionare la "*Vendita Parte Sias*" e salvo rinuncia di ISP, la "*Vendita Parte Sias*" non sarà perfezionata da Parte Sias nei confronti di ISP e neppure nei confronti di eventuali aventi diritto che abbiano esercitato la Prelazione in seguito al ricevimento della presente Denuntiatio;
 - (e) l'esecuzione della "*Vendita Parte Sias*" avverrà, subordinatamente al verificarsi di tutte le predette condizioni sospensive, secondo la tempistica di cui all'Articolo 5 dell'Accordo di Disinvestimento. L'acquirente procederà, in ogni caso, al pagamento del prezzo dovuto in relazione alla "*Vendita Parte Sias*" il 15° (quindicesimo) giorno lavorativo successivo alla data di estinzione dell'usufrutto di cui alla precedente lettera (c);
 - (f) contestualmente e subordinatamente alla esecuzione della *Vendita Parte Sias*, e quale condizione essenziale e inscindibile della stessa, ISP si accolla tutti gli "*Impegni*" di capitalizzazione di cui all'Allegato 1.2 all'Accordo di Disinvestimento, assunti da Parte Sias nell'interesse di AL prima della "*Data di Sottoscrizione*" e ancora in essere alla "*Data del Closing*", subentrando altresì nelle relative obbligazioni di "*Garanzia*" nei termini previsti dagli originali accordi finanziari (come eventualmente modificati e/o integrati) (per ulteriori dettagli si veda il Paragrafo 2.3.3 dell'Accordo di Disinvestimento);
 - (g) la "*Vendita Crediti Parte Sias*" costituendo un'operazione separata ancorché subordinata alla "*Vendita Parte Sias*" non è oggetto della presente Denuntiatio e verrà comunque eseguita integralmente da ISP anche in caso di esercizio della Prelazione (cfr. Articolo 6 e 2.3.4 (i) dell'Accordo di Disinvestimento); e

- (h) ciascun avente diritto che abbia esercitato la Prelazione, ai termini e alle condizioni di cui all'Accordo di Disinvestimento, acquisterà le "Azioni Parte Sias" *pro quota* rispetto alla partecipazione detenuta in AL (salvo l'eventuale accrescimento), pagherà il relativo prezzo e si accollerà per la medesima quota gli "Impegni" sopra richiamati.

Al fine di consentire una piena ed agevole comprensione dell'Accordo di Disinvestimento, si precisa che:

- per "Gravami" deve intendersi qualsiasi garanzia, vincolo di natura pubblica o privata, privilegio (anche fiscale), usufrutto, onere, pegno, pretesa, prelazione, opzione, sequestro, pignoramento, lite pendente, ispezione pendente di qualsivoglia autorità, diritto di terzi o restrizione, trascritti o non trascritti, o altra trascrizione o vincolo pregiudizievole o limite al libero trasferimento di qualsiasi natura, reale o obbligatoria, con espressa esclusione dei soli Gravami Consentiti.

- per "Gravami Consentiti" deve intendersi collettivamente, i Gravami già costituiti o che saranno costituiti su azioni rispettivamente di TEM, TE AL e Brebemi, in ottemperanza alle previsioni della documentazione finanziaria e/o dell'ECA TE e/o dell'ECA Brebemi.

Da ultimo si riportano nell'Allegato 2 – *mutatis mutandis* – le previsioni, ove rilevanti, di cui agli Articoli da 41 a 46 del patto parasociale sottoscritto tra ISP e Parte Sias in data 25 novembre 2013, che le parti hanno reso applicabili mediante rinvio anche all'Accordo di Disinvestimento (cfr. Articolo 14.2)¹.

Ciascun avente diritto che abbia esercitato la Prelazione: (i) ai termini e alle condizioni di cui all'Accordo di Disinvestimento, acquisterà le "Azioni Parte Sias" in AL *pro quota* rispetto alla partecipazione detenuta in AL (salvo l'eventuale accrescimento), pagherà, sempre *pro quota* il relativo prezzo e si accollerà per la medesima quota gli "Impegni" sopra richiamati; e (ii) sarà chiamato a sottoscrivere un atto ricognitivo dei diritti e degli obblighi che, in conseguenza dell'esercizio della Prelazione e ai sensi dell'Accordo di Disinvestimento, faranno capo al medesimo nei confronti di Parte Sias, di ISP e degli altri azionisti di AL che abbiano esercitato la Prelazione.

Distinti saluti.

Società Autostrada Torino-Alessandria-Piacenza S.p.A.



All: c.s.

¹ Si segnala che l'articolo 42 del patto parasociale, relativo alle Comunicazioni delle Parti, non è stato inserito in ragione del fatto che tale materia è già regolata nell'Articolo 15 dell'Accordo di Disinvestimento.

ALLEGATO 1

Accordo di Disinvestimento

AB

[OMISSIS]

Torino, 28 luglio 2017

Spettabile
Intesa Sanpaolo S.p.A.
Via Monte di Pietà, 8
20121 - Milano

- A mani -

AB *A*

Oggetto: **Accordo di disinvestimento**

Egregi Signori,

facendo seguito ai recenti incontri e discussioni, Vi sottoponiamo la seguente proposta di "Accordo di Disinvestimento".

ACCORDO DI DISINVESTIMENTO

tra

Società **Autostrada Torino-Alessandria-Piacenza S.p.A.**, con sede legale in Torino, Via Bonzanigo n° 22, numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Torino e codice fiscale 00486040017, rappresentata dall' Ing. Umberto Tosoni, nella sua qualità di **Amministratore Delegato**, in forza di delibera del consiglio di amministrazione del 20 aprile 2017 ("Satap")

e

SIAS - Società Iniziative Autostradali e Servizi S.p.A., con sede legale in Torino, Via Bonzanigo n° 22, numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Torino e codice fiscale 08381620015, rappresentata dall'Ing. Paolo Pierantoni nella sua qualità di **Amministratore Delegato**, in forza di delibera del consiglio di amministrazione del 2 maggio 2017 ("SIAS" e, unitamente a Satap, "Parte Sias")

- da una parte -

e

INTESA SANPAOLO S.p.A., con sede legale in Torino, Piazza San Carlo, n° 156, capitale sociale Euro 8.545.681.412,32, numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Torino e codice fiscale 00799960158, iscritta nell'Albo delle Banche con il n° 5361 e capogruppo del gruppo bancario "Intesa Sanpaolo", iscritto all'Albo dei gruppi bancari, rappresentata dal Dott. Amedeo Giovanni Maria Nodari, nella sua qualità di **Direttore**, in forza di delibera del consiglio di amministrazione del 4 luglio 2017 ("ISP")


- dall'altra parte -

(Parte Sias, da una parte, e ISP, dall'altra parte, collettivamente le "Parti" e ciascuna, singolarmente, una "Parte")

Premesso che

[OMISSIS]

[OMISSIS]



Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue.

1. PREMESSE, ALLEGATI E DEFINIZIONI

- 1.1. Le Premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
- 1.2. Fermo quanto previsto dalla Premessa B, nel presente Accordo i termini indicati con iniziale maiuscola avranno il significato di seguito indicato:

Apertura del Raccordo: ha il significato di cui all'Articolo 11.1.

[OMISSIS]

Aumenti di Capitale AL Autorizzati: ha il significato di cui all'Articolo 2.3.1 (B).

Aumenti di Capitale TEM/TE Autorizzati: ha il significato di cui all'Articolo 2.2.1 (B).

Autorizzazioni: significa, con l'esclusione dei Waiver, ogni autorizzazione, nulla osta, approvazione, consenso e/o assenso (ivi incluso, senza limitazione, ogni necessario nulla-osta *antitrust*) necessario a qualunque titolo, ai fini, secondo quanto di volta in volta indicato, di una Vendita e/o di una Vendita Crediti.

Azioni AL: significa la totalità delle Azioni che saranno detenute da AL in TEM e TE alla data di esecuzione della Vendita AL, come disciplinata nel contratto di opzione di cui all'Allegato 7.1.1.

Azioni ISP: significa la totalità delle azioni che saranno detenute da ISP in TEM e TE alla Data del Closing, eccetto quelle escluse ai sensi dell'Articolo 3.2.2.1.

Azioni Itinera: significa la totalità delle Azioni che saranno detenute da Itinera in Brebemi alla data di esecuzione della Vendita Itinera, come disciplinata dal contratto di opzione di cui all'Allegato 8.1.1.

Azioni Parte Sias: significa la totalità delle azioni che saranno detenute da Parte Sias in AL alla Data del Closing, eccetto quelle escluse ai sensi dell'Articolo 3.2.1.1.

Closing: ha il significato di cui all'Articolo 5.1.

Condizione Autorizzazioni: indica la Condizione Sospensiva di cui all'Articolo 4.1.1.

Condizione Controllo ISP: indica la Condizione Sospensiva di cui all'Articolo 4.1.2.

Condizione Controllo Parte Sias: indica la Condizione Sospensiva di cui all'Articolo 4.1.3.

Condizione Sospensiva: indica ciascuna delle condizioni sospensive di cui all'Articolo 4.1.

Condizione Sospensiva Vendita Crediti: ha il significato di cui all'Articolo 6.4.

Crediti AL: significa tutti i crediti (anche postergati ex art. 2467 del Codice Civile) di AL verso TEM e/o TE.

Crediti ISP: significa tutti i crediti (anche postergati ex art. 2467 del Codice Civile) di ISP verso TEM e TE, eccetto quelli derivanti dallo svolgimento di attività caratteristica e quindi da finanziamenti bancari.

Crediti Itinera: significa i crediti di natura finanziaria (anche postergati ai sensi dell'art. 2467 del Codice Civile) di Itinera verso Brebemi, eccetto quelli derivanti da attività caratteristica di Itinera.

Crediti Parte Sias: significa tutti i crediti di natura finanziaria (anche postergati ex art. 2467 del Codice Civile) di Parte Sias verso AL, eccetto quelli derivanti dallo svolgimento di attività caratteristica.

Data del Closing: ha il significato di cui all'Articolo 5.1.

Data di Sottoscrizione: significa la data di sottoscrizione del presente Accordo.

Garanzie: indica le garanzie prestate, a seconda dei casi, da ISP o da Parte Sias, in favore delle Società Partecipate dell'ambito dei contratti elencati nell'Allegato 1.2.

Impegni: indica gli impegni assunti, a seconda dei casi, da ISP o da Parte Sias in favore delle Società Partecipate dell'ambito dei contratti elencati nell'Allegato 1.2.

Opzione AL: ha il significato di cui all'Articolo 7.1.1.

Opzione Itinera: ha il significato di cui all'Articolo 8.1.1.

Periodo Interinale: significa il periodo intercorrente fra la Data di Sottoscrizione e la Data del Closing.

Prezzo Fisso TEM/TE: ha il significato di cui all'Articolo 2.2.1.

Procedura Concorsuale: indica una qualsiasi procedura concorsuale prevista dalla normativa applicabile (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il fallimento, il concordato preventivo, l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e, convenzionalmente, anche gli accordi finanziari a servizio di piani di risanamento attestati ex Articolo 67, comma 3, lett. d) della Legge Fallimentare, gli accordi ex articolo 182-bis della Legge Fallimentare - ivi inclusi gli accordi di ristrutturazione con intermediari finanziari ex articolo 182-septies Legge Fallimentare - e le istanze di c.d. preaccordi e/o concordati con riserva ai sensi dell'articolo 161, comma 6, della Legge Fallimentare).

Raccordo: significa il raccordo di interconnessione della Autostrada A35 con l'Autostrada A4, come meglio descritta nell'Articolo 11.

Termine dell'Usufrutto ISP: significa il 31 dicembre 2018.

Termine dell'Usufrutto Parte Sias: significa il 31 dicembre 2018.

Termine Finale: significa il 31 dicembre 2017.

Trattenuta ISP: ha il significato di cui all'Articolo 2.6.

Usufrutti: indica, congiuntamente, l'Usufrutto ISP e l'Usufrutto Parte Sias.

Usufrutto ISP: ha il significato di cui all'Articolo 2.2.2.1.

Usufrutto Parte Sias: ha il significato di cui all'Articolo 2.3.2.1.

Vendita AL: ha il significato di cui all'Articolo 7.1.1.

Vendita Crediti ISP: ha il significato di cui all'Articolo 6.1.1.

Vendita Crediti Parte Sias: ha il significato di cui all'Articolo 6.1.2.

Vendita ISP: ha il significato di cui all'Articolo 2.2.1.

Vendita Itinera: ha il significato di cui all'Articolo 8.1.1.

Vendita Parte Sias: ha il significato di cui all'Articolo 2.3.1.

Vendite Crediti: indica, congiuntamente, la Vendita Crediti ISP e la Vendita Crediti Parte Sias.

Vendite: indica, congiuntamente, la Vendita ISP e la Vendita Parte Sias.

Waiver: si intende ogni autorizzazione, nulla osta, consenso, approvazione, assenso (anche nella forma del silenzio-assenso) e/o gradimento, necessario, ai sensi degli originali accordi finanziari (come eventualmente modificati/integrati), da parte di tutte o di alcune banche finanziatrici del singolo progetto di Brebemi o di TE (a seconda dei casi), al fine di consentire il perfezionamento - secondo quanto di volta in volta indicato - di una Vendita, di una Vendita Crediti e/o della Vendita AL e del subingresso della Parte acquirente negli impegni finanziari.

- 1.3. Nel presente Accordo, le espressioni "*si impegna a fare sì che*", "*farà sì che*" ed equipollenti (nonché la previsione del compimento di atti giuridici da parte di un soggetto diverso da quello che assume nel presente Accordo l'obbligazione di far sì che tale compimento abbia luogo) costituiscono promessa dell'obbligazione o del fatto del terzo ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del Codice Civile. Le Parti si danno altresì atto che, nel presente Accordo, le espressioni "*si obbliga a fare...*" o "*farà quanto in proprio potere*" ed equipollenti non comportano promessa dell'obbligazione o del fatto del terzo, ma implicano l'assunzione dell'obbligo giuridico di porre in essere esclusivamente quanto di propria competenza (sia attraverso il compimento di atti giuridici, sia attraverso l'esercizio di diritti, poteri, facoltà) ai fini del raggiungimento di un determinato risultato, nel rispetto delle norme di Legge applicabili e delle previsioni del presente Accordo.

2. VENDITE

2.1. Oggetto

Subordinatamente all'avveramento (o, ove previsto, alla rinuncia) delle Condizioni Sospensive di cui al successivo Articolo 4, alla Data del Closing le Parti realizzeranno le operazioni indicate nel presente Articolo 2, i cui elementi sono tutti fra loro inscindibili ed essenziali, a costituire un'unica operazione da perfezionarsi in un unico contesto.

2.2. Vendita ISP e operazioni collegate

2.2.1. Vendita ISP

ISP vende e trasferisce a Parte Sias ("Vendita ISP") la nuda proprietà della totalità delle Azioni ISP a un prezzo pari -- indipendentemente dal numero delle Azioni ISP e dalla percentuale che esse rappresenteranno alla Data del Closing rispetto all'intero capitale di TEM e di TE -- alla sommatoria fra (A) e (B), dove:

- (A) è l'importo fisso e inmutabile di Euro 50.608.587,00 (cinquanta milioni seicentototomilacinquecentoottantasette/00) - di cui Euro 38.621.898,00 (trentotto milioni seicentoventunomilaottocentonovantotto/00) per le Azioni ISP che siano Azioni di TEM ed Euro 11.986.689,00 (undici milioni novecentottantaseimilaseicentottantanove/00) per le Azioni ISP che siano Azioni di TE - (il "Prezzo Fisso TEM/TE"), concordato in via d'alea tra le Parti in quanto soddisfacitivo in modo omnicomprensivo degli interessi, degli obiettivi e delle aspettative di ciascuna delle Parti nei confronti dell'altra; è dunque inteso che il Prezzo Fisso TEM/TE non verrà modificato (né in aumento, né in diminuzione) in conseguenza del verificarsi, nel Periodo Interinale, di riduzioni del capitale che comportino la riduzione del valore nominale e/o l'annullamento di azioni di TEM e/o di TE, né a seguito di perdite (incidenti o meno sul capitale) che maturino o siano contabilizzate da dette società nel medesimo Periodo Interinale, e/o di altre variazioni, per qualsiasi causa, anche positive, del patrimonio netto e/o del valore delle azioni di TEM e/o di TE; e

- (B) corrisponde, Euro per Euro, alla somma degli importi versati da ISP in TEM e/o TE nel corso del Periodo Interinale: (x) come prezzo di sottoscrizione (comprensivo di eventuale sovrapprezzo) di ogni aumento di capitale effettuato in adempimento degli Impegni e/o Garanzie assunti da ISP in favore di TEM e/o TE precedentemente alla Data di Sottoscrizione; e/o (y) come prezzo di sottoscrizione (comprensivo di eventuale sovrapprezzo) di ogni futuro aumento di capitale (diverso dagli aumenti di capitale di cui alla precedente lettera (x)); e/o (z) come versamento in conto capitale, in conto futuro aumento di capitale, a fondo perduto, a copertura di perdite, o altri versamenti a patrimonio, purché, e nei limiti in cui, con riferimento a quanto indicato *sub* (y) e (z), Parte Sias abbia previamente espresso per iscritto a ISP il proprio consenso alla sottoscrizione di tali aumenti di capitale e/o alla esecuzione di tali versamenti (gli aumenti di capitale di cui alle lettere (x) e (y) sono definiti "Aumenti di Capitale TEM/TE Autorizzati").

ISP avrà diritto di comunicare entro la Data di Esecuzione a Parte Sias (che fin d'ora accetta) che n° 100 (cento) azioni di TE restino di proprietà di ISP successivamente alla Data di Esecuzione, fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio dell'opera di cui alla Convenzione sottoscritta tra CAL S.p.A. e TE in data 29 luglio 2010, come integrata e modificata, restando inteso che, ove ISP eserciti tale diritto, il Prezzo Fisso TEM/TE sarà ridotto di Euro 100,00 (cento/00).

È inteso che: (i) entro il 20° (ventesimo) Giorno Lavorativo successivo alla data del predetto collaudo provvisorio (ove successiva all'Esecuzione), ISP venderà e trasferirà a Parte Sias, che acquisterà, in conformità a tutte le norme di legge applicabili, tutte le rimanenti n° 100 (cento) azioni di TE ancora di proprietà di ISP a un prezzo fisso e immutabile di Euro 100,00 (cento/00), determinato convenzionalmente e in via d'alea, e senza che ISP rilasci alcuna dichiarazione o garanzia diversa dalla piena ed esclusiva proprietà di dette azioni e dall'assenza di Gravami sulle stesse; e (ii) qualora la vendita di cui al precedente punto (i) fosse perfezionata prima del Termine dell'Usufrutto ISP (come *infra* definito), contestualmente e subordinatamente all'esecuzione di tale vendita verrà costituito, anche sulle azioni in questione, l'Usufrutto ISP (come *infra* definito), avente la durata e le caratteristiche di cui al successivo Articolo 2.2.2.

2.2.2. Usufrutto ISP

2.2.2.1. Contestualmente e subordinatamente alla esecuzione della Vendita ISP, viene costituito in favore di ISP un diritto di usufrutto su tutte le Azioni ISP (l'"Usufrutto ISP") avente durata sino al 31 dicembre 2018 (il "Termine dell'Usufrutto ISP").

2.2.2.2. Fino alla scadenza del Termine dell'Usufrutto ISP, ferme restando le altre disposizioni di cui all'art. 2352 del Codice Civile:

- (i) il diritto di voto relativo alle Azioni ISP oggetto di Usufrutto ISP spetterà a ISP quale usufruttuario [OMISSIS]
- (ii) i diritti di opzione relativi agli aumenti di capitale a pagamento, le Azioni rivenienti dall'esercizio di tali diritti, così come le somme ricavate dalla vendita dei diritti di opzione non esercitati dal nudo proprietario spetteranno a Parte

Sias quale nudo proprietario delle Azioni ISP; resta inteso che, nel caso in cui Parte Sias, quale nudo proprietario delle Azioni ISP, sottoscrivesse aumenti di capitale a pagamento in TEM e/o TE, l'Usufrutto ISP non si estenderà alle azioni di nuova emissione sottoscritte da Parte Sias quale nudo proprietario al quale, per chiarezza, spetteranno in via esclusiva i diritti di voto relativi a tali azioni [OUISSIS]

- (iii) senza il preventivo consenso scritto di Parte Sias, ISP non potrà (x) Trasferire a terzi, direttamente o indirettamente e con qualsivoglia modalità, l'Usufrutto ISP; e/o (y) procedere alla rinuncia abdicativa dell'Usufrutto ISP.

2.2.3. Accollo di Parte Sias

Contestualmente e subordinatamente alla esecuzione della Vendita ISP, e quale condizione essenziale e ineludibile della stessa, Parte Sias si accolla - e, nei casi di cui al successivo Articolo 2.2.4, le altre società del Gruppo Gavio titolari di partecipazioni in TEM e TE che abbiano esercitato il Diritto di Prelazione si accolleranno - tutti gli Impegni assunti da ISP nell'interesse di TEM e/o di TE prima della Data di Sottoscrizione e ancora in essere alla Data del Closing, subentrando altresì nelle relative obbligazioni di Garanzia nei termini previsti dagli originali accordi finanziari (come eventualmente modificati e/o integrati) fermo restando quanto previsto nel successivo Paragrafo 4.1.1; l'accollo e il subentro nelle Garanzie avverrà con effetto liberatorio di ISP, ove consentito dai relativi creditori, essendo inteso che, qualora i creditori non consentissero alla liberazione di ISP, i garanti e gli accollanti dovranno soddisfare direttamente eventuali richieste di pagamento che fossero rivolte a ISP dai creditori e, in ogni caso, terranno ISP interamente manlevata e indenne rispetto a tali richieste e ai relativi effetti.

2.2.4. Regime applicabile alla Vendita ISP in caso di esercizio del Diritto di Prelazione

Ferma restando la Condizione Controllo Parte Sias (come definita nel successivo Articolo 4), qualora, rispetto alla Vendita ISP, gli altri soci di TEM e/o di TE esercitassero il Diritto di Prelazione:

- (i) la Vendita ISP avrà ad oggetto le Azioni ISP limitatamente alla quota per la quale Parte Sias e le altre società del Gruppo Gavio titolari di partecipazioni in TEM e TE possano esercitare il Diritto di Prelazione (anche tenuto conto dell'eventuale accrescimento); in tal caso Parte Sias farà sì e garantirà che le altre società del Gruppo Gavio titolari di partecipazioni in TEM e TE esercitino i Diritti di Prelazione e i relativi diritti di accrescimento ad essi spettanti in relazione alla Vendita ISP e diano corretta ed integrale esecuzione alla stessa, all'accollo e al subentro nelle Garanzie ai termini e alle condizioni di cui al presente Accordo. Resta inteso che in tal caso la Vendita Crediti ISP verrà comunque eseguita integralmente da Parte Sias in conformità alle previsioni di cui all'Articolo 6;
- (ii) il prezzo delle azioni di TEM e TE vendute in nuda proprietà da ISP a Parte Sias e alle altre società del Gruppo Gavio titolari di partecipazioni in TEM e TE

sarà determinato, ai sensi del precedente Articolo 2.2.1, *pro quota*, tenuto conto delle azioni di TEM e TE effettivamente acquistate da Parte Sias e dalle altre società del Gruppo Gavio titolari di partecipazioni in TEM e TE rispetto all'ammontare complessivo delle Azioni ISP; e

- (iii) Parte Sias e le altre società del Gruppo Gavio titolari di partecipazioni in TEM e TE si accolleranno gli Impegni di cui al precedente Articolo 2.2.3 e subentreranno nelle Garanzie *pro quota* tenuto conto delle azioni di TEM e TE effettivamente acquistate da Parte Sias e dalle altre società del Gruppo Gavio titolari di partecipazioni in TEM e TE rispetto all'ammontare complessivo delle Azioni ISP.

2.2.5. Divieto di Trasferimento di Azioni di TEM e/o di TE


Fatto salvo il Diritto di Prelazione, nel Periodo Interinale, senza il preventivo consenso scritto di Parte Sias, ISP non potrà Trasferire a terzi o rendersi Trasferitaria da parte di terzi, direttamente o indirettamente e con qualsivoglia modalità, di Azioni di TEM e/o di TE.

2.3. Vendita Parte Sias e operazioni collegate

2.3.1. Vendita Parte Sias

Parte Sias vende e trasferisce a ISP (la "Vendita Parte Sias") la nuda proprietà della totalità delle Azioni Parte Sias a un prezzo pari - indipendentemente dal numero delle Azioni Parte Sias e dalla percentuale che esse rappresenteranno alla Data del Closing rispetto all'intero capitale di AL - alla sommatoria fra (A) e (B), dove:

- (A) è l'importo, fisso e immutabile di Euro 62.373.411,00 (sessantadue milioni trecentosettantatremilaquattrocentoundici/00) (il "Prezzo Fisso AL"), concordato in via d'alea tra le Parti in quanto soddisfacitivo in modo omnicomprensivo degli interessi, degli obiettivi e delle aspettative di ciascuna delle Parti nei confronti dell'altra;
è inteso fra le Parti che il Prezzo Fisso AL non verrà modificato (né in aumento né in diminuzione) in conseguenza del verificarsi, nel Periodo Interinale, di riduzioni del capitale che comportino la riduzione del valore nominale e/o l'annullamento di azioni di AL, né a seguito di perdite (incidenti o meno sul capitale) che maturino o siano contabilizzate da dette società nel medesimo Periodo Interinale, e/o di altre variazioni, per qualsiasi causa, anche positive, del patrimonio netto e/o del valore delle azioni di AL; e
- (B) corrisponde, Euro per Euro, alla somma degli importi versati da Parte Sias in AL nel corso del Periodo Interinale: (x) come prezzo di sottoscrizione (comprensivo di eventuale sovrapprezzo) di ogni aumento di capitale effettuato in adempimento di Impegni e/o Garanzie assunti da Parte Sias in favore di AL precedentemente alla Data di Sottoscrizione; e/o (y) come prezzo di sottoscrizione (comprensivo di eventuale sovrapprezzo) di ogni futuro aumento di capitale (diverso dagli aumenti di capitale di cui alla precedente lettera (x)); e/o (z) come versamento in conto capitale, in conto futuro aumento di capitale, a fondo perduto, a copertura di perdite, o altri versamenti a patrimonio, purché, e



nei limiti in cui, con riferimento a quanto indicato *sub* (y) e (z), ISP abbia previamente espresso per iscritto a Parte Sias il proprio consenso alla sottoscrizione di tali aumenti di capitale e/o alla esecuzione di tali versamenti (gli aumenti di capitale di cui alle lettere (x) e (y) sono definiti "Aumenti di Capitale AL Autorizzati").

2.3.2. Usufrutto Parte Sias

2.3.2.1. Contestualmente e subordinatamente alla esecuzione della Vendita Parte Sias, viene costituito in favore di Parte Sias un diritto di usufrutto su tutte le Azioni Parte Sias (l'"Usufrutto Parte Sias") avente durata sino al 31 dicembre 2018 (la "Termine dell'Usufrutto Parte Sias").

2.3.2.2. Fino alla scadenza del Termine dell'Usufrutto Parte Sias, ferme restando le altre disposizioni di cui all'art. 2352 del Codice Civile:

- (i) il diritto di voto relativo alle Azioni Parte Sias oggetto di Usufrutto Parte Sias spetterà a Parte Sias quale usufruttuario [OMISSIS]
- (ii) i diritti di opzione relativi agli aumenti di capitale a pagamento, le Azioni rivenienti dall'esercizio di tali diritti, così come le somme ricavate dalla vendita dei diritti di opzione non esercitati dal nudo proprietario, spetteranno a ISP quale nudo proprietario delle Azioni Parte Sias; resta inteso che nel caso in cui ISP, quale nudo proprietario delle Azioni Parte Sias, sottoscrivesse aumenti di capitale a pagamento in AL, l'Usufrutto Parte Sias non si estenderà alle azioni di nuova emissione sottoscritte da ISP quale nudo proprietario al quale, per chiarezza, spetteranno in via esclusiva i diritti di voto relativi a tali azioni [OMISSIS]
- (iii) senza il preventivo consenso scritto di ISP, Parte Sias non potrà: (x) Trasferire a terzi, direttamente o indirettamente e con qualsivoglia modalità, l'Usufrutto Parte Sias; e/o (y) procedere alla rinuncia abdicativa dell'Usufrutto Parte Sias.

2.3.3. Accollo di ISP

Contestualmente e subordinatamente alla esecuzione della Vendita Parte Sias, e quale condizione essenziale e inscindibile della stessa, ISP si accolla tutti gli Impegni assunti da Parte Sias nell'interesse di AL prima della Data di Sottoscrizione e ancora in essere alla Data del Closing, subentrando altresì nelle relative obbligazioni di Garanzia nei termini previsti dagli originali accordi finanziari (come eventualmente modificati e/o integrati) fermo restando quanto previsto nel successivo Paragrafo 4.1.1; l'accollo e il subentro nelle Garanzie avverrà con effetto liberatorio di Parte Sias, owo consentito dai relativi creditori, essendo inteso che, qualora i creditori non consentissero alla liberazione di Parte Sias, ISP dovrà soddisfare direttamente eventuali richieste di pagamento che fossero rivolte a Parte Sias dai creditori e, in ogni caso, terrà Parte Sias interamente manlevata e indenne rispetto a tali richieste e ai relativi effetti.

2.3.4. Regime applicabile alla Vendita Parte Sias in caso di esercizio del Diritto di Prelazione

Ferma restando la Condizione Controllo ISP (come definita nel successivo Articolo 4), qualora, rispetto alla Vendita Parte Sias (come di seguito definita), gli altri soci di AL esercitassero il Diritto di Prelazione:

- (i) la Vendita Parte Sias avrà ad oggetto le Azioni Parte Sias limitatamente alla quota per la quale ISP possa esercitare il Diritto di Prelazione (anche tenuto conto dell'eventuale accrescimento); in tal caso ISP eserciterà i Diritti di Prelazione e i relativi diritti di accrescimento ad essa spettanti in relazione alla Vendita Parte Sias e darà corretta ed integrale esecuzione alla stessa, all'accollo e al subentro nelle Garanzie ai termini e alle condizioni di cui al presente Accordo. Resta inteso che in tal caso la Vendita Crediti Parte Sias verrà comunque eseguita integralmente da ISP in conformità alle previsioni di cui all'Articolo 6;
- (ii) il prezzo delle azioni di AL vendute in nuda proprietà da Parte Sias (e/o dalle altre società appartenenti al Gruppo Gavio) a ISP sarà determinato, ai sensi del precedente Articolo 2.3.1, *pro quota* tenuto conto delle azioni di AL effettivamente acquistate da ISP rispetto all'ammontare complessivo delle Azioni Parte Sias; e
- (iii) ISP si accollerà gli Impegni di cui al precedente Articolo 2.3.3 e subentrerà nelle Garanzie, *pro quota* tenuto conto delle azioni di AL effettivamente acquistate da ISP rispetto all'ammontare complessivo delle Azioni Parte Sias.

2.3.5. Divieto di Trasferimento di Azioni di AL e/o di Brebemi. Conservazione della partecipazione di AL in Brebemi.

2.3.5.1. Fatto salvo il Diritto di Prelazione, nel Periodo Interinale, senza il preventivo consenso scritto di ISP, Parte Sias non potrà Trasferire a terzi o rendersi Trasferitaria da parte di terzi, direttamente o indirettamente e con qualsivoglia modalità, di Azioni di AL e/o di Brebemi.

2.3.5.2. Ciascuna delle Parti si impegna inoltre, *pro quota* rispetto alla rispettiva partecipazione attualmente detenuta in AL, per quanto di propria rispettiva competenza, a porre in essere nel corso del Periodo Interinale ogni adempimento societario di propria spettanza (ivi incluso l'esercizio del diritto di voto nei competenti organi societari di AL) necessario a far sì che la partecipazione detenuta da AL in Brebemi non si riduca, per qualsiasi ragione o causa, al di sotto del 66,7% (sessantasei virgola sette per cento) del capitale sociale di detta società, restando tuttavia inteso che detta obbligazione non implica in alcun modo l'obbligo di detta Parte di mettere fondi in AL affinché quest'ultima disponga delle risorse necessarie a sottoscrivere aumenti di capitale di Brebemi o a garantire a quest'ultima finanziamenti di altra natura.

2.4. Natura delle Vendite

Le Vendite sono stipulate in via d'alea con riferimento sia ai valori ai quali le partecipazioni vengono vendute (da intendersi determinati in misura fissa e immutabile e indipendentemente, dunque, dal valore delle stesse alla Data del Closing, nonché dal numero e dalla percentuale che tali azioni rappresenteranno rispetto al capitale sociale delle partecipate alla Data del Closing), sia ai valori che tali partecipazioni potranno

avere in futuro anche in conseguenza delle eventuali variazioni della situazione economica, finanziaria e patrimoniale e dell'attività, anche prospettica, delle Società Partecipate. Ciò, senza pregiudizio per le Condizioni Sospensive di cui al successivo Articolo 4 ("Condizioni Sospensive") e per quanto previsto nei precedenti Articoli 2.2.4 e 2.3.4 con riferimento alle ipotesi di esercizio del Diritto di Prelazione e fermo il fatto che il corrispettivo dovuto da ISP in relazione alla Vendita Parte Sias potrà essere oggetto di aggiustamento in riduzione, in dipendenza degli eventi descritti nel successivo Articolo 11 ("Ritardo nell'Apertura del Raccordo").

2.5. Dichiarazioni e garanzie in relazione alle Vendite

2.5.1. In relazione a ciascuna delle Vendite:

2.5.1.1. la Parte venditrice dichiara e garantisce alla Parte acquirente:

- (i) di essere società regolarmente costituita e validamente esistente e operante ai sensi delle Leggi vigenti; di non trovarsi in stato di liquidazione, di non essere sottoposta ad alcuna Procedura Concorsuale (e che non sono pendenti istanze in tal senso) e di non versare in stato di crisi, né in stato di insolvenza;
- (ii) che la sottoscrizione del presente Accordo e l'adempimento delle obbligazioni ivi previste non violano alcuna disposizione di Legge, di regolamento o di vigilanza, né violano alcuna disposizione statutaria applicabile a tale Parte;
- (iii) che alla Data di Sottoscrizione (a) sono state ottenute tutte le Autorizzazioni e i Waiver, il cui ottenimento sia necessario od opportuno per la Parte venditrice ai fini della sottoscrizione del presente Accordo; e (b) non è a conoscenza di elementi e situazioni, anche potenziali o possibili, dipendenti o meno dalla volontà della Parte venditrice, che possano impedire o rendere più gravoso l'ottenimento alla Data del Closing (o far venire meno se già ottenuto) di qualunque Autorizzazione e/o Waiver;
- (iv) le Azioni ISP e le Azioni Parte Sias (a seconda del caso) non sono soggette a Gravami diversi dai Gravami Consentiti e dai Diritti di Prelazione.

E' inteso che le dichiarazioni di cui ai precedenti punti (i), (ii) e (iv) sono da intendersi valide ed efficaci sia alla Data di Sottoscrizione sia alla Data del Closing, mentre quella di cui al precedente punto (iii) è da intendersi valida ed efficace esclusivamente alla Data di Sottoscrizione.

2.5.1.2. la Parte acquirente dichiara e garantisce alla Parte venditrice:

- (i) di essere società regolarmente costituita e validamente esistente e operante ai sensi delle Leggi vigenti; di non trovarsi in stato di liquidazione, di non essere sottoposta ad alcuna Procedura Concorsuale (e che non sono pendenti istanze in tal senso) e di non versare in stato di crisi né in stato di insolvenza;

- (ii) che la sottoscrizione del presente Accordo e l'adempimento delle obbligazioni ivi previste non violano alcuna disposizione di Legge, di regolamento o di vigilanza, né violano alcuna disposizione statutaria applicabile a tale Parte;
- (iii) che alla Data di Sottoscrizione (a) sono state ottenute tutte le Autorizzazioni e i Waiver, il cui ottenimento sia necessario od opportuno per la Parte acquirente ai fini della sottoscrizione del presente Accordo; e (b) non è a conoscenza di elementi e situazioni, anche potenziali o possibili, dipendenti o meno dalla volontà della Parte acquirente, che possano impedire o rendere più gravoso l'ottenimento alla Data del Closing (o far venire meno se già ottenuto) di qualunque Autorizzazione e/o Waiver;
- (iv) che dispone – salvo il verificarsi delle Condizioni Sospensive – (e disporrà alla Data del Closing) di sufficienti risorse finanziarie e di quant'altro necessario per perfezionare l'operazione e in particolare per pagare il prezzo di acquisto, nei termini previsti dal presente Accordo, nonché per effettuare ogni altro necessario pagamento di compensi e spese relativi all'esecuzione del presente Accordo.

E' inteso che le dichiarazioni di cui ai precedenti punti (i), (ii) e (iv) sono da intendersi valide ed efficaci sia alla Data di Sottoscrizione sia alla Data del Closing, mentre quella di cui al precedente punto (iii) è da intendersi valida ed efficace esclusivamente alla Data di Sottoscrizione.

2.5.2. Le Parti, ciascuna per quanto di propria competenza, si impegnano:

- (i) a non avviare e/o non dare esecuzione ad alcuna iniziativa il cui effetto possa essere quello di impedire o ritardare l'ottenimento alla Data del Closing (o, se già ottenuta, il venir meno) di qualunque Autorizzazione e/o Waiver; e
- (ii) a non omettere di avviare e/o di dare esecuzione a qualsiasi iniziativa che possa agevolare, consentire o solo accelerare l'ottenimento (o, se già ottenuto, impedire il venir meno) di qualunque Autorizzazione e/o Waiver, fatto salvo quanto indicato nel Paragrafo 4.1 e nel Paragrafo 4.5.2(i).

2.5.3. È inteso, per chiarezza, anche in considerazione di quanto previsto dall'Articolo 2.4, che nessuna dichiarazione o garanzia viene rilasciata – né alla Data di Sottoscrizione, né alla Data del Closing – da alcuna delle Parti in relazione a qualsivoglia Società Partecipata e, in particolare, alla situazione economica, reddituale, finanziaria e patrimoniale delle stesse, nonché con riferimento a qualsivoglia previsione, *business plan*, *budget* o informazioni simili riguardanti tale Società Partecipata. Quanto precede non pregiudica i diritti di ISP ai sensi del successivo Articolo 11 ("Ritardo nell'Apertura del Raccordo").

2.6. Pagamento del corrispettivo delle Vendite e delle Vendite dei Crediti

Le Parti procederanno (e Parte Sias farà sì e garantirà che le società del Gruppo Gavio che abbiano esercitato il Diritto di Prelazione secondo quanto previsto nel precedente Articolo 2.2.4 procedano) al pagamento del prezzo dovuto in relazione alle Vendite, unitamente al pagamento del prezzo dovuto in relazione alle Vendite dei Crediti, il 15° (quindicesimo) Giorno Lavorativo successivo alla data di estinzione degli Usufrutti, in un unico ed inseparabile contesto e ai termini e alle condizioni che seguono:

- (i) fatto salvo quanto indicato al successivo punto (iii), ISP verserà a Parte Sias il prezzo dovuto per la Vendita Parte Sias, unitamente al corrispettivo per la Vendita Crediti Parte Sias;
- (ii) Parte Sias (e le società del Gruppo Gavio che abbiano esercitato il Diritto di Prelazione secondo quanto previsto nel precedente Articolo 2.2.4) verserà a ISP il prezzo dovuto per la Vendita ISP, unitamente al corrispettivo per la Vendita Crediti ISP;
- (iii) qualora, alla data di estinzione degli Usufrutti, l'Apertura del Raccordo non avesse ancora avuto luogo, ISP verserà il prezzo dovuto in relazione alla Vendita Parte Sias e alla Vendita Crediti Parte Sias limitatamente all'ammontare eccedente l'importo di Euro 7.000.000,00 (sette milioni/00), che verrà trattenuto da ISP (la "Trattenuta ISP"). La Trattenuta ISP verrà eventualmente svincolata dalla stessa ISP o corrisposta a Parte Sias ai termini, nei limiti e alle condizioni indicati al successivo Articolo 11 ("Ritardo nell'Apertura del Raccordo").

3. PERIODO INTERINALE

3.1. [Commissis]

3.2. Aumenti di capitale e accesso di terzi alle informazioni sulle Società Partecipate

3.2.1. Durante il Periodo Interinale:

- 3.2.1.1. qualora venisse deliberato un aumento di capitale di AL, su richiesta di ISP, Parte Sias sarà tenuta a cedere immediatamente a ISP i diritti di opzione di propria spettanza (nonché i diritti di prelazione sull'inopato) rivenienti da detto aumento di capitale (collettivamente, i "Diritti Parte Sias"), limitatamente a quei diritti di cui ISP richieda la cessione, (la "Cessione dei Diritti Parte Sias"), verso pagamento di un corrispettivo che sarà determinato dalle Parti in buona fede, tenendo conto del valore a cui sarà deliberato il predetto aumento di

capitale di AL, fermo restando il Diritto di Prelazione degli altri soci di AL sui Diritti Parte Sias (ove spettante) e subordinatamente all'ottenimento, entro e non oltre il Termine Finale, delle eventuali Autorizzazioni e Waiver necessari per la Cessione dei Diritti Parte Sias. Resta inteso che: (i) qualora ISP non effettui tale richiesta, Parte Sias sarà libera di esercitare, in tutto o in parte, i Diritti Parte Sias (e i diritti di prelazione sull'inoptato) e di sottoscrivere le azioni rivenienti da tale esercizio, ma tali azioni – salvo che siano rivenienti da Aumenti di Capitale AL Autorizzati – non costituiranno Azioni Parte Sias e, pertanto, non formeranno oggetto della Vendita Parte Sias; in tal caso troverà applicazione quanto indicato nel precedente Articolo 2.3.1, lettera (B); (ii) il corrispettivo pagato per la Cessione dei Diritti Parte Sias sarà dedotto, alla Data del Closing, dal Prezzo Fisso AL;

- 3.2.1.2. qualora le Parti non addivenissero al Closing entro il Termine Finale per qualsivoglia ragione o causa non imputabile a Parte Sias, allora quest'ultima avrà diritto di acquistare, dietro richiesta scritta da inviare a ISP entro 10 Giorni Lavorativi dal Termine Finale, le Azioni AL che ISP avesse sottoscritto per effetto dell'esercizio dei Diritti Parte Sias, corrispondendo a ISP la somma di (a) quanto dalla stessa versato per la sottoscrizione di tali azioni e (b) il corrispettivo dei Diritti Parte Sias versato da ISP al momento della Cessione dei Diritti Parte Sias;
- 3.2.1.3. qualora venisse deliberato un aumento di capitale di Brebemi, le Parti – ciascuna per quanto di competenza – faranno sì che AL eserciti i diritti di opzione alla stessa spettanti (nonché i diritti di prelazione sull'inoptato) in modo tale che AL non riduca la propria partecipazione in Brebemi al di sotto del 66,7% (sessantasei virgola sette per cento) del capitale sociale di tale società. Nel caso in cui AL dovesse essere finanziata per consentirle di conservare la partecipazione in Brebemi nella misura di cui sopra, Parte Sias avrà il diritto (ma non l'obbligo) di finanziare *pro quota* AL, rispetto alla rispettiva partecipazione attualmente detenuta in AL, secondo le modalità che saranno indicate da ISP a propria esclusiva discrezione e, dunque, ad esempio, con prestiti soci e/o versamenti in conto capitale o altri versamenti a patrimonio in misura proporzionale alla propria partecipazione (*pari passu* con ISP) e/o mediante aumento di capitale in AL, che sarà regolato ai sensi di quanto previsto dal precedente Articolo 3.2.1.1. È inteso che, qualora le Parti non addivenissero al Closing entro il Termine Finale per qualsivoglia ragione o causa non imputabile a Parte Sias, quest'ultima avrà diritto di chiedere, mediante comunicazione scritta da inviare a ISP entro 10 Giorni Lavorativi dal Termine Finale, che ISP: (i) acquisti *pro soluto* i crediti derivanti dai prestiti soci che siano stati eventualmente concessi da Parte Sias ad AL con il consenso di ISP ai sensi del presente Articolo 3.2.1.3, cioè a fronte del pagamento di un corrispettivo pari all'importo residuo di tali prestiti, dedotti gli eventuali interessi incassati da Parte Sias; nonché (ii) acquisti le azioni AL che siano state eventualmente sottoscritte da Parte Sias con il consenso di ISP ai sensi del

presente Articolo 3.2.1.3, ciò a fronte del pagamento di un corrispettivo pari a quanto versato da Parte Sias per la sottoscrizione di tali azioni; e

3.2.1.4. [CASSIS]

3.2.2. Durante il Periodo Interinale:

- 3.2.2.1. qualora venisse deliberato un aumento di capitale di TEM e/o di TE, su richiesta di Parte Sias, ISP sarà tenuta a cedere immediatamente a Parte Sias tutti i diritti di opzione di propria spettanza (nonché i diritti di prelazione sull'inoptato) rivenienti da detto aumento di capitale (collettivamente, i "Diritti ISP") limitatamente a quei diritti di cui Parte Sias richieda la cessione (e "Cessione dei Diritti ISP"), verso pagamento di un corrispettivo che sarà determinato dalle Parti in buona fede, tenendo conto del valore a cui sarà deliberato il predetto aumento di capitale di TEM e/o di TE, fermo restando il Diritto di Prelazione degli altri soci di TEM e/o di TE sui Diritti ISP e subordinatamente all'ottenimento, entro e non oltre il Termine Finale, delle eventuali Autorizzazioni e Waiver necessari per la Cessione dei Diritti ISP. Resta inteso che: (i) qualora Parte Sias non effettui tale richiesta, ISP sarà libera di esercitare, in tutto o in parte, i Diritti ISP (e i diritti di prelazione sull'inoptato) e di sottoscrivere le azioni rivenienti da tale esercizio, ma tali azioni - salvo che siano rivenienti da Aumenti di Capitale TEM/TE Autorizzati - non costituiranno Azioni ISP e, pertanto, non formeranno oggetto della Vendita ISP; in tal caso troverà applicazione quanto indicato nel precedente Articolo 2.2.1, lettera (B); e (ii) il corrispettivo pagato per la Cessione dei Diritti ISP sarà dedotto, alla Data del Closing, dal Prezzo Fisso TEM/TE.
- 3.2.2.2. qualora le Parti non addivenissero al Closing entro il Termine Finale per qualsivoglia ragione o causa non imputabile a ISP, allora quest'ultima avrà diritto di acquistare, dietro richiesta scritta da inviare a Parte Sias entro 10 Giorni Lavorativi dal Termine Finale, le Azioni TEM e TE che Parte Sias avesse sottoscritto per effetto dell'esercizio dei Diritti ISP, corrispondendo a Parte Sias la somma di (a) quanto dalla stessa versato per la sottoscrizione di tali azioni e (b) il corrispettivo dei Diritti ISP versato da Parte Sias al momento della Cessione dei Diritti ISP;
- 3.2.2.3. inoltre, qualora venisse deliberato un aumento di capitale di TE, le Parti - ciascuna per quanto di competenza e Parte Sias garantendo l'operato delle società del Gruppo Gavio - faranno sì che TEM eserciti i diritti di opzione alla stessa spettanti (nonché i diritti di prelazione sull'inoptato) in modo tale che TEM non riduca la propria partecipazione in TE al di sotto del 42,5% (quarantadue virgola cinque per cento) del capitale sociale di tale società. Nel

caso in cui TEM dovesse essere finanziata per consentirle di conservare la partecipazione in TE nella misura di cui sopra, ISP avrà il diritto (ma non l'obbligo) di finanziare TEM, *pro quota*, rispetto alla rispettiva partecipazione attualmente detenuta in TEM medesima, secondo le modalità che saranno indicate da Parte Sias a propria esclusiva discrezione e, dunque, ad esempio, con prestiti soci e/o versamenti in conto capitale o altri versamenti a patrimonio in misura proporzionale alla propria partecipazione (*pari passu* con Parte Sias) e/o mediante aumento di capitale in TEM, che sarà regolato ai sensi di quanto previsto dal precedente Articolo 3.2.2.1. È inteso che, qualora le Parti non addivenissero al Closing entro il Termine Finale per qualsivoglia ragione o causa non imputabile a ISP, quest'ultima avrà diritto di chiedere, mediante comunicazione scritta da inviare a Parte Sias entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi dal Termine Finale, che Parte Sias: (i) acquisti *pro soluto* i crediti derivanti dai prestiti soci che siano stati eventualmente concessi da ISP a TE con il consenso di Parte Sias ai sensi del presente Articolo 3.2.2.3, cioè a fronte del pagamento di un corrispettivo pari all'importo residuo di tali prestiti, dedotti gli eventuali interessi incassati da ISP; nonché (ii) acquisti le azioni TE che siano state eventualmente sottoscritte da ISP con il consenso di Parte Sias ai sensi del presente Articolo 3.2.2.3, cioè a fronte del pagamento di un corrispettivo pari a quanto versato per la sottoscrizione di tali azioni; e

[MISSIS]

4. CONDIZIONI SOSPENSIVE

4.1. Fermo restando quanto indicato al successivo Articolo 5 ("Closing delle Vendite"), l'efficacia e l'esecuzione delle Vendite sono subordinate all'avveramento (ovvero alla rinuncia, ove di seguito specificato) di tutte le seguenti condizioni sospensive (congiuntamente, le "Condizioni Sospensive"), entro e non oltre il Termine Finale:

4.1.1. che siano state ottenute, anche mediante il meccanismo di "silenzio-assenso" tutte le Autorizzazioni e i Waiver necessari ai fini della esecuzione delle Vendite e della costituzione degli Usufrutti, essendo inteso che:

4.1.1.1. ciascuna Autorizzazione e/o Waiver si intenderà concessa anche nel caso in cui il soggetto competente a rilasciarla abbia subordinato la stessa al soddisfacimento di determinate condizioni e/o all'assunzione di determinate obbligazioni a carico di una o di entrambe le Parti e/o delle società dei gruppi a cui le stesse appartengono;

4.1.1.2. tuttavia l'Autorizzazione o il Waiver non si intenderà concesso nel caso in cui alla Parte acquirente:

- (i) ai fini del rilascio delle Autorizzazioni siano imposti obblighi di *facere* e impegni di qualunque natura che abbiano l'effetto di pregiudicare in maniera rilevante e duratura, senza significativi vantaggi compensativi, il *business* operativo di tale Parte e del suo Gruppo di appartenenza, ovvero
- (ii) ai fini del rilascio di un Waiver, le banche finanziatrici del singolo progetto di Brebemi o di TE (secondo il caso), impongano condizioni e termini che, se e in quanto significativamente più onerosi rispetto a quelli di mercato ottenibili dalla Parte acquirente in base al proprio merito creditizio, (x) siano peggiori rispetto a quelli già assunti dalla Parte venditrice negli originari accordi finanziari (come eventualmente modificati/integrati) e (y) siano tali da determinare un eccessivo aggravio della posizione finanziaria di tale Parte e del suo Gruppo di appartenenza; le Parti si danno atto che la mera richiesta, da parte delle banche finanziatrici, di soddisfare gli impegni (anche di garanzia) con strumenti tecnico-finanziari diversi da quelli già utilizzati dalla Parte venditrice in esecuzione dei relativi accordi finanziari (come eventualmente modificati/integrati), ove non accompagnata dalle altre circostanze menzionate nel presente punto (ii), non determinerà la mancata concessione del Waiver.

Nel caso in cui si verifichi quanto previsto ai precedenti punti (i) e/o (ii) del presente Paragrafo 4.1.1.2, le Parti avranno l'obbligo di incontrarsi senza indugio e di confrontarsi in buona fede al fine di individuare e porre in essere una soluzione che consenta di ridurre, ad una misura accettabile dalla Parte acquirente, gli effetti negativi per la Parte acquirente medesima di quanto previsto ai precedenti punti (i) e (ii), e nel contempo ottenere il rilascio della relativa Autorizzazione e/o del Waiver. Qualora tale soluzione non fosse individuata dalle Parti entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi dal verificarsi di una o più situazioni di cui ai punti (i) e/o (ii) del presente Paragrafo 4.1.1.2, la relativa Autorizzazione e/o Waiver s'intenderà come non concessa. Resta in ogni caso fermo l'impegno di cui al precedente Articolo 2.5.2; e

4.1.1.3. l'esecuzione delle Vendite non è subordinata ad eventuali Autorizzazioni e Waiver necessari ai fini dell'esecuzione delle Vendite dei Crediti;

(la Condizione Sospensiva di cui al presente Articolo 4.1.1 è definita "Condizione Autorizzazioni");

- 4.1.2. che, tenuto anche conto dell'eventuale esercizio del Diritto di Prelazione, il numero complessivo delle Azioni Parte Sias sia tale che, ad esito dell'esecuzione della Vendita Parte Sias e dell'estinzione dell'Usufrutto Parte Sias, ISP detenga il controllo di diritto diretto in AL e, indirettamente, tramite AL, una partecipazione in Brebemi pari ad almeno il 66,7% (sessantasei virgola sette per cento) del capitale di tale società, essendo inteso che: (i) questa condizione è posta nell'esclusivo interesse di ISP, la quale potrà pertanto rinunciare per iscritto al relativo avveramento (la "Condizione Controllo ISP"); e che (ii) nonostante - come precisato nel successivo Articolo 4.4 - la eventuale Vendita Itinera di cui al successivo Articolo 8 ("Opzione Itinera") non costituisca una Condizione Sospensiva della Vendita Parte Sias, tutte le Azioni di Brebemi rivenienti a ISP o ad AL dall'eventuale perfezionamento della Vendita Itinera concorreranno a determinare l'avveramento della Condizione Controllo ISP; e
- 4.1.3. che, tenuto anche conto dell'eventuale esercizio del Diritto di Prelazione, il numero complessivo delle Azioni ISP sia tale che, ad esito dell'esecuzione della Vendita ISP e dell'estinzione dell'Usufrutto ISP, Parte Sias detenga, congiuntamente alle altre società del Gruppo Gavio il controllo di diritto (rispettivamente diretto e indiretto) in TEM e TE, essendo inteso che: (i) questa condizione è posta nell'esclusivo interesse di Parte Sias, la quale potrà pertanto rinunciare per iscritto al relativo avveramento (la "Condizione Controllo Parte Sias"); e che (ii) nonostante - come precisato nel successivo Articolo 4.4 - l'eventuale Vendita AL di cui al successivo Articolo 7 ("Opzione AL") non costituisca una Condizione Sospensiva della Vendita ISP, tutte le azioni di TEM e/o TE, rivenienti a Parte Sias dall'eventuale perfezionamento della Vendita AL, concorreranno a determinare l'avveramento della Condizione Controllo Parte Sias.
- 4.2. La Condizione Controllo ISP dovrà intendersi rinunciata (o in ogni caso si intenderà come avverata) qualora il mancato ottenimento da parte di ISP del controllo di diritto (rispettivamente diretto e indiretto) in AL e Brebemi (in quest'ultimo caso, con la partecipazione minima indicata all'Articolo 4.1.2) - ad esito del Closing della Vendita Parte Sias, dell'esercizio degli eventuali Diritti Parte Sias da parte di ISP e dell'eventuale esecuzione della Vendita Itinera di cui al successivo Articolo 8 ("Opzione Itinera") - fosse conseguenza del fatto che nel corso del Periodo Interinale: (i) ISP abbia Trasferito a terzi in tutto o in parte la propria partecipazione in AL, oppure (ii) in occasione degli aumenti di capitale deliberati in AL: (a) la partecipazione detenuta da ISP in AL alla Data di Sottoscrizione si sia diluita in conseguenza del mancato esercizio da parte di ISP dei diritti di opzione (e prelazione sull'inoptato) ad essa spettanti; e/o (b) ISP non abbia richiesto a Parte Sias di Trasferirle i Diritti Parte Sias; e/o (c) ISP non abbia esercitato i Diritti Parte Sias a essa Trasferiti da Parte Sias; e/o (d) ISP non abbia comunque autorizzato Parte Sias a esercitare i Diritti Parte Sias e non abbia di conseguenza acquistato le azioni rivenienti a Parte Sias in conseguenza di detto esercizio; oppure (iii) in occasione degli aumenti di capitale deliberati in Brebemi,

ISP non abbia adempiuto alle obbligazioni poste a suo carico ai sensi del precedente Articolo 3.2.1.3:

- 4.3. Ugualmente, la Condizione Controllo Parte Sias dovrà intendersi rinunciata (o in ogni caso si intenderà come avverata) qualora il mancato ottenimento da parte di Parte Sias del controllo di diritto (rispettivamente diretto e indiretto) in TEM e TE - ad esito del Closing della Vendita ISP, dell'esercizio dei Diritti ISP da parte di Parte Sias e delle altre società appartenenti al Gruppo Gavio interessate) e dell'eventuale esecuzione della Vendita AL di cui al successivo Articolo 7 ("Opzione AL") - fosse conseguenza del fatto che nel corso del Periodo Interinale: (I) Parte Sias e/o le altre società del Gruppo Gavio abbia(n)no Trasferito a terzi, in tutto o in parte, la propria partecipazione in TEM e/o TE; oppure (II) che in occasione degli aumenti di capitale deliberati in TEM e TE: (a) la partecipazione detenuta da Parte Sias e dalle altre società del Gruppo Gavio in TEM e TE alla Data di Sottoscrizione si sia ridotta, a seguito del mancato esercizio dei diritti di opzione (e prelazione sull'inoptato) spettanti a Parte Sias e alle altre società del Gruppo Gavio; e/o (b) Parte Sias non abbia richiesto a ISP e/o AL di Trasferire i Diritti ISP; e/o (c) Parte Sias non abbia esercitato i Diritti ISP a essa ceduti da ISP; e/o (d) Parte Sias non abbia comunque autorizzato ISP e/o AL a sottoscrivere i Diritti ISP e non abbia di conseguenza acquistato le azioni rivenienti a ISP in conseguenza di detto esercizio; oppure (III) in occasione degli aumenti di capitale deliberati in TE, Parte Sias e le altre società del Gruppo Gavio non abbiano adempiuto alle obbligazioni poste a loro carico ai sensi del precedente Articolo 3.2.1.3:
- 4.4. Si precisa che l'esecuzione delle ulteriori operazioni collegate alle Vendite di cui ai successivi Articoli 7 ("Opzione AL") e 8 ("Opzione Itinera") non costituisce Condizione Sospensiva e, pertanto, le Vendite avranno comunque luogo indipendentemente dal perfezionamento delle predette operazioni.
- 4.5. ISP e Parte Sias, quest'ultima anche garantendo l'operato delle altre società del Gruppo Gavio, si impegnano, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, senza indugio e in ogni caso entro 30 (trenta) Giorni Lavorativi dalla sottoscrizione del presente Accordo:
- 4.5.1. a trasmettere la *demuntatio* richiesta ai sensi degli statuti vigenti, allo scopo di mettere i soci di AL, TEM e TE in condizione di eventualmente esercitare il Diritto di Prelazione in relazione alle Vendite, preventivamente condividendone il testo con l'altra Parte e dando tempestiva comunicazione a quest'ultima sia in ordine all'avvenuta trasmissione di ciascuna *demuntatio* (e della decorrenza dei relativi termini di esercizio), sia in ordine al ricevimento di eventuali comunicazioni di esercizio del Diritto di Prelazione da parte di soci terzi (nel qual caso dovrà essere trasmessa all'altra Parte copia di ciascuna comunicazione);
- 4.5.2. a dar corso a tutte le iniziative e le comunicazioni necessarie o utili per l'avveramento della Condizione Autorizzazioni e di tutte le altre Condizioni Sospensive nel più breve tempo possibile e in ogni caso entro e non oltre il Termine Finale. È inteso che, nell'ambito delle predette comunicazioni, le Parti chiederanno - ove possibile, "ora per allora" - l'Autorizzazione e i Waiver al perfezionamento di tutte le operazioni disciplinate nel presente Accordo per le

quali tale Autorizzazione e Waiver siano previsti ai sensi di Legge e/o dei contratti in essere, comprese le potenziali cessioni dei diritti di opzione nel corso del Periodo Interinale. Ai fini di quanto precede: (i) ISP non assume né per sé, né per alcuna altra società del Gruppo ISP, alcun obbligo in relazione a qualsivoglia rapporto creditizio, presente e/o futuro, con alcuna delle Società Partecipate; (ii) ciascuna Parte fornirà all'altra ogni informazione e documento ragionevolmente necessario o utile al fine di favorire uno spedito ottenimento delle Autorizzazioni e dei Waiver, (iii) ciascuna Parte comunicherà all'altra ogni rilevante sviluppo dell'iter relativo all'ottenimento di ciascuna delle Autorizzazioni e dei Waiver di sua competenza (compreso, ad esempio, l'inizio del procedimento e i relativi termini, ogni sospensione o differimento dei termini stessi, ogni supplemento di informazione richiesta, nonché l'ottenimento dell'Autorizzazione e del Waiver);

4.5.3. a dar corso a tutte le iniziative e le comunicazioni necessarie o utili al fine di consentire l'effetto liberatorio dell'altra Parte degli accordi di cui ai precedenti Articoli 2.2.3 e 2.3.3;

4.5.4. a dar corso a tutte le iniziative e le comunicazioni necessarie o utili al fine di consentire l'avveramento della Condizione Sospensiva Vendita Crediti entro la Data del Closing Vendita Crediti e in ogni caso nel più breve tempo possibile.

4.6. Durante il Periodo Interinale, nel caso in cui debba avvenirsi a una Cessione dei Diritti Parte Stas e/o a una Cessione dei Diritti ISP, le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza: (i) a trasmettere, previa condivisione con l'altra Parte, la *denuntiatio* richiesta ai sensi degli statuti vigenti, allo scopo di consentire ai soci di AL, TEM e/o TE di esercitare il Diritto di Prelazione in relazione a tali cessioni e (ii) a dar corso a tutte le iniziative e le comunicazioni necessarie o utili al fine di consentire l'ottenimento delle eventuali Autorizzazioni e Waiver necessari per l'esecuzione (ove non già ottenute "ora per allora" ai sensi del precedente Articolo 4.5.2) delle cessioni stesse.

4.7. [OMISSIS]

5. CLOSING DELLE VENDITE

5.1. Salvo diverso accordo tra le Parti, queste ultime daranno esecuzione alle Vendite e a tutte le operazioni di cui al precedente Articolo 2 (il "Closing"), presso lo studio del Notaio Carlo Marchetti (o presso il diverso luogo concordato per iscritto tra le Parti), il 10° (decimo) Giorno Lavorativo (la "Data del Closing") dalla data che risulterà successiva fra:

5.1.1. la data di avveramento della (o la rinuncia alla) ultima, in ordine temporale, delle Condizioni Sospensive;

- 5.1.2. la scadenza dell'ultimo, in ordine temporale, dei termini per l'esercizio del Diritto di Prelazione in favore dei soci di AL, TEM e TE; e
- 5.1.3. nel caso in cui (i) sia stata richiesta la Cessione dei Diritti Parte Sias e/o la Cessione dei Diritti ISP e (ii) l'esercizio dei diritti di opzione oggetto della Cessione dei Diritti Parte Sias e/o della Cessione dei Diritti ISP sia determinante ai fini dell'avveramento della Condizione Controllo ISP e/o della Condizione Controllo Parte Sias (secondo i casi), la scadenza dell'ultimo termine, in ordine temporale, per l'esercizio del relativo Diritto di Prelazione in favore, rispettivamente, dei soci di AL e/o dei soci di TEM e/o TE. È inteso che, qualora il termine per l'esercizio del Diritto di Prelazione ai sensi di quanto precede cada successivamente al Termine Finale, quest'ultimo sarà automaticamente esteso e prorogato di conseguenza.
- 5.2. Alla Data del Closing, in un unico ed inseparabile contesto:
- 5.2.1. ISP dovrà:
- (i) consegnare a Parte Sias copia dei documenti attestanti l'avvenuto ottenimento, anche mediante il meccanismo del "silenzio-assenso", delle Autorizzazioni e dei Waiver relativi alle Vendite di competenza di ISP;
 - (ii) trasferire a Parte Sias e, nei casi previsti nell'Accordo, alle altre società del Gruppo Gavio, nelle forme di Legge, a titolo di nuda proprietà, le Azioni ISP;
 - (iii) sottoscrivere gli atti e i documenti necessari a costituire l'Usufrutto ISP;
 - (iv) fare sì che il trasferimento della nuda proprietà sulle Azioni ISP e la costituzione dell'Usufrutto ISP siano debitamente annotati nel libro dei soci di TEM e TE;
 - (v) sottoscrivere in forma notarile l'atto di accollo relativo agli Impegni assunti da Parte Sias nell'interesse di AL prima della Data di Sottoscrizione, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'Articolo 2.3.3, dando evidenza dell'adempimento alle obbligazioni assunte ai sensi dell'Articolo 4.5.3 ai fini dell'ottenimento della liberazione di Parte Sias dagli Impegni; e
 - (vi) compiere ogni atto e/o sottoscrivere e consegnare ogni ulteriore documentazione che sia richiesta dalla Legge o dal presente Accordo o che sia comunque necessario od opportuno al fine di perfezionare le Vendite e le ulteriori operazioni previste dal precedente Articolo 2;
- 5.2.2. Parte Sias dovrà:
- (i) consegnare a ISP copia dei documenti attestanti l'avvenuto ottenimento, anche mediante il meccanismo del "silenzio-assenso", delle Autorizzazioni e dei Waiver relativi alle Vendite di competenza di Parte Sias;
 - (ii) Trasferire a ISP, nelle forme di Legge, a titolo di nuda proprietà, le Azioni Parte Sias;
 - (iii) sottoscrivere gli atti e i documenti necessari a costituire l'Usufrutto Parte Sias;

- (iv) fare sì che il Trasferimento della nuda proprietà sulle Azioni Parte Sias e la costituzione dell'Usufrutto Parte Sias siano debitamente annotati nel libro dei soci di AL;
 - (v) sottoscrivere in forma notarile e, nei casi previsti nell'Accordo, far sì che le altre società del Gruppo Gavio sottoscrivano, l'atto di accollo relativo agli Impegni assunti da ISP nell'interesse di TEM e/o di TB prima della Data di Sottoscrizione, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'Articolo 2.2.3, dando evidenza dell'adempimento alle obbligazioni assunte ai sensi dell'Articolo 4.5.3 ai fini dell'ottenimento della liberazione di ISP dagli Impegni; e
 - (vi) compiere ogni atto e/o sottoscrivere e consegnare ogni ulteriore documentazione che sia richiesta dalla Legge o dal presente Accordo o che sia comunque necessario od opportuno al fine di perfezionare le Vendite e le ulteriori operazioni previste dal precedente Articolo 2.
- 5.3. Immediatamente dopo la sottoscrizione del presente Accordo, le Parti concorderanno in buona fede il testo dei principali atti la cui sottoscrizione è prevista al Closing, tra i quali, ad esempio, l'atto di costituzione degli Usufrutti e l'atto di accollo degli Impegni delle Parti.
- 5.4. Tutti gli adempimenti previsti dall'Articolo 5.2 dovranno essere considerati come un'unica operazione e come eseguiti in un unico contesto così che nessuna azione sarà considerata eseguita fino a che tutte le altre non saranno state perfezionate. Nel caso in cui alcuno degli adempimenti da eseguirsi alla Data del Closing non fosse correttamente eseguito ai sensi del presente Accordo, a scelta della Parte che ha interesse al perfezionamento di tale adempimento, tale Parte avrà diritto (i) a non dare esecuzione alle obbligazioni poste a suo carico sino a quando tutte le azioni da eseguirsi al Closing non abbiano avuto luogo come previsto nel presente Accordo, e (ii) ove possibile, a che tutte le azioni e operazioni eseguite al Closing siano considerate come non avvenute e sia ripristinato lo *status quo ante*.
- 5.5. Il perfezionamento del Closing - e in particolare, senza alcuna limitazione, la sottoscrizione degli atti previsti dal precedente Articolo 5.2 - non avranno alcun effetto novativo sulle disposizioni del presente Accordo e/o sui diritti e obblighi delle Parti ai sensi dello stesso; tali disposizioni rimarranno in vigore e pienamente efficaci anche successivamente al Closing, nei termini dalle stesse previsti, senza necessità per le Parti di reiterare o confermare quanto qui previsto.
- 5.6. Ciascuna Parte si farà carico delle spese relative al trasferimento delle Azioni di cui si renda acquirente nel contesto del Closing, della costituzione degli Usufrutti a proprio favore e degli accoli di cui è tenuta a farsi carico.

6. VENDITE DEI CREDITI

- 6.1. Subordinatamente al Closing delle Vendite e fermo quanto indicato nell'Articolo 6.4, alla data di estinzione degli Usufrutti, le Parti daranno corso alle vendite dei crediti di seguito descritte, in via inscindibile e contestuale l'una rispetto all'altra e rispetto

all'esecuzione dei pagamenti relativi al prezzo delle Vendite di cui al precedente Articolo 2.6:

- 6.1.1. ISP vende e Trasferisce a Parte Sias, *pro soluto*, tutti i Crediti ISP in essere alla data di estinzione degli Usufrutti (e corrispondenti, alla Data di Sottoscrizione, a quelli indicati nell'Allegato 6.1) (la "Vendita Crediti ISP"), verso un corrispettivo pari al valore nominale aggregato di tali Crediti ISP, oltre all'importo degli interessi maturati sugli stessi sino alla data di estinzione degli Usufrutti e non ancora corrisposti, essendo inteso che Parte Sias non acquisterà da ISP i Crediti ISP sorti dalla Data di Sottoscrizione alla data di estinzione degli Usufrutti - diversi dai crediti sorti in conseguenza dell'adempimento di Impegni e/o Garanzie assunti da ISP in favore di TEM e/o TE precedentemente alla Data di Sottoscrizione - che derivino da operazioni in relazione alle quali Parte Sias non abbia previamente espresso per iscritto il proprio consenso;
 - 6.1.2. Parte Sias vende e Trasferisce a ISP, *pro soluto*, tutti i Crediti Parte Sias in essere alla data di estinzione degli Usufrutti (e corrispondenti, alla Data di Sottoscrizione, a quelli indicati nell'Allegato 6.1) (la "Vendita Crediti Parte Sias") verso un corrispettivo pari al valore nominale aggregato di tali Crediti Parte Sias, oltre all'importo degli interessi maturati sugli stessi sino alla data di estinzione degli Usufrutti e non ancora corrisposti, essendo inteso che ISP non acquisterà da Parte Sias i Crediti Parte Sias sorti dalla Data di Sottoscrizione alla data di estinzione degli Usufrutti - diversi dai crediti sorti in conseguenza dell'adempimento di Impegni e/o Garanzie assunti da Parte Sias in favore di AL precedentemente alla Data di Sottoscrizione - che derivino da operazioni in relazione alle quali ISP non abbia previamente espresso per iscritto il proprio consenso.
- 6.2. Al fine di dare attuazione a quanto precede, il 15° (quindicesimo) Giorno Lavorativo dalla data di estinzione degli Usufrutti ("Data del Closing Vendite dei Crediti"), in un unico contesto, avanti il medesimo notaio indicato all'Articolo 5.1, le Parti:
- 6.2.1. sottoscriveranno in forma notarile l'atto di cessione avente ad oggetto, rispettivamente, i Crediti ISP e i Crediti Parte Sias;
 - 6.2.2. provvederanno al pagamento del corrispettivo delle Vendite Crediti in conformità a quanto previsto dall'Articolo 2.6; e
 - 6.2.3. sottoscriveranno e consegneranno ogni ulteriore documentazione necessaria al fine di perfezionare le Vendite Crediti (compresa la documentazione di cui agli artt. 1262 e 1263 del Codice Civile).

Inoltre, entro il Giorno Lavorativo successivo, qualora una o più Società Partecipate debitorie non avessero accettato per iscritto la rispettiva Vendita Crediti, la Parte acquirente del credito ceduto notificherà a ciascuna di tali Società Partecipate, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1264 del Codice Civile, l'avvenuta Vendita Crediti di cui la stessa sia debitrice, restando inteso che qualsiasi importo incassato dalla Parte cedente un credito successivamente al perfezionamento delle Vendite Crediti sarà immediatamente versato alla Parte acquirente tale credito. Ciascuna Parte si farà carico delle spese relative al trasferimento dei crediti di cui si renda acquirente.

6.3. In relazione alle Vendite Crediti la Parte cedente dichiara e garantisce all'altra Parte, con effetto alla data di perfezionamento delle Vendite Crediti, esclusivamente che i Crediti ISP e i Crediti Parte Sias (secondo il caso) sono esistenti, liberi da Gravami (diversi dai Gravami Consentiti) e sorti sulla base di validi contratti. È inteso, per chiarezza e a titolo esemplificativo, che nessuna garanzia viene rilasciata sulla natura subordinata o meno dei crediti in questione, sul loro valore (effettivo o presumibile) di realizzo, sulla esigibilità degli stessi, sulla opponibilità degli stessi a terzi e sulla non revocabilità di pagamenti effettuati in relazione agli stessi; i crediti, quindi, saranno ceduti *pro soluto*, senza alcuna garanzia per l'incasso, come visti e piaciuti.

6.4. L'efficacia e l'esecuzione delle Vendite Crediti sono subordinate all'avveramento, entro la Data del Closing Vendite dei Crediti, della condizione sospensiva consistente dell'ottenimento di tutte le Autorizzazioni e dei Waiver eventualmente necessari ai fini della esecuzione delle Vendite Crediti (la "Condizione Sospensiva Vendita Crediti").

Resta inteso che qualora, alla Data del Closing Vendite dei Crediti, le Autorizzazioni e i Waiver necessari ai fini della esecuzione delle Vendite Crediti fosse stata ottenuta solo con riferimento ai Crediti ceduti da una Parte e non a quelli ceduti dall'altra Parte, non si darà corso all'esecuzione della Vendita Crediti alla Data del Closing; tale esecuzione verrà realizzata successivamente, entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi dall'ottenimento di tutte le Autorizzazioni e i Waiver necessari.

7. OPZIONE AL

7.1. Opzione di vendita

7.1.1. Con la sottoscrizione del presente Accordo – nell'ambito degli obblighi ed impegni convenuti tra le Parti nonché, in generale, nel contesto della definizione dell'assetto proprietario delle Società Partecipate Ivi diviso (e dunque nell'interesse reciproco delle Parti) – Parte Sias concede irrevocabilmente ad AL, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1411 del Codice Civile, un diritto di opzione ("Opzione AL") per (i) la vendita a Parte Sias, o ad altra società appartenente al Gruppo Gavio già azionista di TEM e/o TB (secondo i casi) dalla stessa nominata quale acquirente ai sensi dell'art. 1401 del Codice Civile entro la data di esecuzione di tale vendita, della totalità delle Azioni AL (la "Vendita AL"), nonché (ii) subordinatamente alla Vendita AL, la vendita di tutti i Crediti AL esistenti alla data di esecuzione della Vendita AL; il tutto, ai termini e alle condizioni di cui al contratto di opzione qui accluso come Allegato 7.1.1.

7.1.2. È inteso che AL e ISP non pagheranno a Parte Sias alcun corrispettivo per la concessione della Opzione AL, atteso che tale concessione è remunerata dal complesso dei diritti e dei vantaggi posti in capo a Parte Sias dal presente Accordo e dall'operazione di disinvestimento nello stesso disciplinata.

7.1.3. Le Parti si danno atto che il contratto disciplinante l'Opzione AL viene sottoscritto tra AL e Parte Sias contestualmente (e la sua efficacia è subordinata) alla sottoscrizione del presente Accordo.

8. OPZIONE ITINERA

8.1. Opzione di vendita

- 8.1.1. Le Parti si danno atto che, contestualmente alla sottoscrizione del presente Accordo - e in connessione con gli obblighi ed impegni convenuti tra le Parti nonché, in generale, nel contesto della definizione dell'assetto proprietario delle Società Partecipate ivi diviso (e dunque nell'interesse reciproco delle Parti) - AL concede irrevocabilmente a Itinera un diritto di opzione (l'"Opzione Itinera") per (i) la vendita ad AL della totalità delle Azioni Itinera ovvero - nel caso in cui non sia stato effettuato il collaudo finale del Raccordo alla data di esecuzione di tale vendita - della totalità delle Azioni Itinera tranne n° 100 (cento) azioni che resteranno di proprietà di Itinera fino alla data del collaudo finale del Raccordo (la "Vendita Itinera"), nonché (ii) subordinatamente alla Vendita Itinera, la vendita ad AL di tutti Crediti Itinera in essere alla data di esecuzione della Vendita Itinera; il tutto, ai termini e alle condizioni di cui al contratto di opzione qui accluso come Allegato 8.1.1.
- 8.1.2. È inteso che Itinera non pagherà ad AL alcun corrispettivo per la concessione della Opzione Itinera, atteso che tale concessione è funzionale - così come l'Opzione AL - a completare una riorganizzazione degli assetti proprietari in cui AL consolidi la propria posizione di controllo in Brebeni, il tutto nel quadro del più ampio assetto di interessi disciplinato dal presente Accordo nel suo complesso e dall'operazione di disinvestimento nello stesso disciplinata.
- 8.1.3. Alla data del collaudo finale del Raccordo, ove successiva alla data di esecuzione della Vendita Itinera, AL acquisterà entro il 20° (ventesimo) Giorno Lavorativo successivo alla data di detto collaudo finale, in conformità a tutte le norme di legge applicabili, tutte le rimanenti n° 100 (cento) azioni di Brebeni ancora di proprietà di Itinera ad un prezzo fisso e immutabile di Euro 100,00 (cento/00), determinato convenzionalmente e in via d'alea, e senza rilasciare alcuna dichiarazione e garanzia diversa dalla piena ed esclusiva proprietà di dette azioni e dell'assenza di Gravami sulle stesse.
- 8.1.4. Le Parti si danno atto che il contratto disciplinante l'Opzione Itinera viene sottoscritto tra AL e Itinera contestualmente (e la sua efficacia è subordinata) alla sottoscrizione del presente Accordo. [CASSIS]

9. [CASSIS]


[OMISSIS]

10. [OMISSIS]

11. RITARDO NELL'APERTURA DEL RACCORDO

11.1. Le Parti si danno atto che in data 16 gennaio 2017 è stato dato avvio ai lavori per la realizzazione del Raccordo. In base al cronoprogramma di cui al "*Cronoprogramma attività interconnessione A35-A4*" accluso nell'Allegato 9 del contratto "EPC" sottoscritto in data 18 novembre 2016 dal R.T.I. Pizzarotti-Rinera (il "*Cronoprogramma*") è previsto che tali lavori si concludano entro il 3 dicembre 2017 e pertanto, entro il 3 gennaio 2018, si verifichi l'apertura al traffico dell'intero tratto autostradale con modalità tali da consentire la funzionalità e la fruibilità veicolare del Raccordo (l'"Apertura del Raccordo").

11.2. Ciascuna delle Parti potrà chiedere che Protos S.p.A., con sede in Roma, via Livorno n. 3 ("Protos", all'uopo già individuata di comune accordo), attesti il verificarsi

Handwritten signatures in black ink, appearing to be initials or names, located at the bottom right of the page.

dell'Apertura del Raccordo, rendendo nei confronti delle Parti una dichiarazione dal testo conforme a quello contenuto nell'Allegato 11.2. A tal fine, nel più breve tempo possibile dopo la Data di Sottoscrizione, le Parti conferiranno congiuntamente l'incarico a Protos, i cui onorari saranno sostenuti dalle Parti in eguale misura. In caso di indisponibilità di Protos, l'incarico sarà conferito ad altro analogo operatore italiano di primario *standing* individuato sempre di comune accordo o, in caso di disaccordo, dal Presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Milano.

11.3. Nell'ipotesi in cui l'Apertura del Raccordo non avvenisse nei tempi stabiliti dal Cronoprogramma, le Parti convengono quanto segue:

11.3.1. qualora, per qualsivoglia ragione, l'Apertura del Raccordo non intervenisse entro il 31 dicembre 2018, ISP avrà diritto di trattenere definitivamente, per ogni mese o frazione di mese di ritardo rispetto al 31 dicembre 2018, l'importo di Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00) a valere sulla, e sino alla concorrenza integrale della, Trattenuta ISP;

11.3.2. ISP avrà inoltre diritto di trattenere immediatamente e definitivamente l'intero importo della Trattenuta ISP (e Parte Sias perderà pertanto definitivamente il diritto di percepire detto importo) nel momento in cui dovesse risultare che l'Apertura del Raccordo non avrà luogo entro il 30 aprile 2021;

11.3.3. è inteso che gli importi di cui agli Articoli 11.3.1 e 11.3.2 verranno trattenuti da ISP a titolo di aggiustamento (in riduzione) - determinato in misura fissa e in via d'elea dalle Parti - del prezzo dovuto da ISP a Parte Sias per la Vendita Parte Sias, sino all'integrale concorrenza della Trattenuta ISP medesima;

11.3.4. la Trattenuta ISP, al netto delle eventuali riduzioni di cui al precedente Articolo 11.3.1, verrà svincolata e corrisposta a Parte Sias, subordinatamente e contestualmente all'Apertura del Raccordo;


11.3.5. è inteso che ISP avrà diritto a quanto indicato ai precedenti Articoli 11.3.1 e 11.3.2 per il semplice ritardo nell'Apertura del Raccordo, e quindi anche qualora lo stesso si verificasse in assenza di un inadempimento di Parte Sias e/o dell'EPC Contractor Interconnessione S.o.a r.l., così come in conseguenza del fatto del terzo, di cause di forza maggiore o per *factum principis*;

11.3.6. in aggiunta alla Trattenuta ISP, resta salvo il riconoscimento a ISP del diritto al risarcimento dell'eventuale danno qualora la ritardata o mancata Apertura del Raccordo fosse conseguenza di un inadempimento direttamente imputabile a Parte Sias. Laddove il ritardo fosse invece imputabile direttamente a un inadempimento di ISP, quest'ultima dovrà risarcire l'eventuale danno subito da Parte Sias.

11.4. [OMISSIS]


12. [OMISSIS]

[OMISSIS]




the a

[OMISSIS]




13. [OMISSIS]



WZ

[OMISSIS]



Handwritten initials or signature

[OMISSIS]

14. DISPOSIZIONI FINALI

14.1. [OMISSIS]

14.2. Le previsioni di cui agli Articoli da 41 a 46 (compresi) del Patto Parasociale si applicano anche al presente Accordo e sono da intendersi qui espressamente richiamati e come integralmente riprodotti.

15. COMUNICAZIONI

15.1. Le Parti convengono che qualsiasi comunicazione prevista o richiesta dal presente Accordo dovrà essere effettuata mediante (i) trasmissione telefax confermata da regolare ricevuta di trasmissione emessa dall'apparecchio telefax, ovvero (ii) spedizione a mezzo di corriere espresso e/o lettera raccomandata A.R., ovvero (iii) consegna a mani, confermata da regolare ricevuta sottoscritta dalla Parte ricevente, ai seguenti indirizzi:

quanto a ISP:

Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intesa Sanpaolo S.p.A.

Via Monte di Pietà n. 12

20121 - Milano

Fax 02/87962588

All'attenzione del Dott. Fabio Santicoli e del Dott. Luca Gasparini

quanto a Parte Sias:



Sias S.p.A.

Via Bonzanigo n. 22

10144 Torino (TO)

Fax 0131/879170

All'attenzione dell'Ing. Paolo Pierantoni

quanto a Satap:

Società Autostrada Torino-Alessandria-Piacenza S.p.A.

Via Bonzanigo n. 22

10144 Torino (TO)

Fax 0131/879170

All'attenzione dell'Ing. Umberto Tosoni

ovvero al diverso indirizzo, numero di fax o destinatario che ciascuna Parte potrà comunicare all'altra Parte in conformità alle disposizioni del presente Articolo 15.

- 15.2. Qualsiasi comunicazione inviata in conformità alle disposizioni del presente Articolo si intenderà ricevuta dal relativo destinatario (i) nel giorno del ricevimento, se consegnata a mano ovvero (ii) nella data della firma della ricevuta di ritorno, se inviata tramite corriere ovvero (iii) nella data dell'affidamento al servizio postale, se inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ovvero (iv) nella data e nell'ora indicati nella ricevuta emessa dall'apparecchio telefax.

Qualora siete d'accordo con quanto sopra esposto, Vi preghiamo di inviarci copia della presente proposta di "Accordo di Disinvestimento" firmata e datata in calce e siglata sulle altre pagine, ivi inclusi gli allegati, in segno di Vostra irrevocabile ed incondizionata accettazione del relativo contenuto.

Con i migliori saluti,

Società Autostrada Torino - Alessandria-Piacenza S.p.A.

SIAS - Società Iniziative Autostradali e Servizi S.p.A.

Cordiali saluti,

Intesa Sanpaolo S.p.A.



ALLEGATI:

<u>Allegato 1.2</u>	Impegni e Garanzie di ISP e Parte Sias
<u>Allegato 6.1</u>	Crediti ISP e Crediti Parte Sias
<u>Allegato 7.1.1</u>	Opzione AL
<u>Allegato 8.1.1</u>	Opzione Itinera
<u>Allegato 8.1.4</u>	[OHSSIS]
<u>Allegato 9.1.1</u>	[OHSSIS]
<u>Allegato 11.2</u>	Dichiarazione di Protos - <i>pro forma</i>
<u>Allegato 13.1</u>	[OHSSIS]

ALLEGATO 1.2

Impegni e Garanzie di ISP e Parte Sias

Impegni e Garanzie ISP al 30.06.2017 ai sensi dell'ECA (€)	
ISP in TE	8.213.770
- <i>Equity Reserve Commitment</i>	6.434.120
- <i>Additional Equity Commitment</i>	1.779.650
ISP in TEM	-
Totale	8.213.770

Impegni e Garanzie Parte Sias al 30.06.2017 ai sensi dell'ECA (€)	
Satap in AL <i>(Apporti per costi aggiuntivi)</i>	2.759.094

Ar
100

ALLEGATO 6.1

Crediti ISP e Crediti Parte Sias

Crediti ISP al valore nominale in data 30.06.2017 (€)	
ISP in TE	14.816.738
ISP in TEM	-
Totale	14.816.738

Crediti Parte Sias al valore nominale in data 30.06.2017 (€)	
Satap in AL	15.535.304

106

ALLEGATO 7.1.1

Opzione AL

CONTRATTO DI OPZIONE DI VENDITA

tra

Società Autostrada Torino-Alessandria-Piacenza S.p.A.

o

SIAS - Società Iniziative Autostradali e Servizi S.p.A.,

- da una parte -

o

Autostrade Lombarde S.p.A.

- dall'altra parte -

Milano, 28 luglio 2017



CONTRATTO DI OPZIONE DI VENDITA

Il presente contratto di opzione di vendita (il "Contratto") è stipulato in Milano, in data 28 luglio 2017

tra

Autostrade Lombarde S.p.A., con sede legale in Brescia, via Somalia n° 2/4, capitale sociale pari ad Euro 467.726.626, iscritta al Registro delle Imprese di Brescia, numero di iscrizione e codice fiscale 02677720167, rappresentata dal Dott. Duilio Allegrini, nella sua qualità di Direttore Generale, in forza della delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 luglio 2017 ("AL")

- da una parte -

e

Società Autostrada Torino-Alessandria-Piacenza S.p.A., con sede legale in Torino, Via Bonzanigo n° 22, capitale sociale pari ad Euro 158.400.000,00, numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Torino e codice fiscale 00486040017, rappresentata dall' Ing. Umberto Tosoni, nella sua qualità di Amministratore Delegato, in forza di delibera del consiglio di amministrazione del 20 aprile 2017 ("Satap")

e

SIAS - Società Iniziative Autostradali e Servizi S.p.A., con sede legale in Torino, Via Bonzanigo n° 22, capitale sociale Euro 113.750.896,50, numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Torino e codice fiscale 08381620015, rappresentata dall'Ing. Paolo Pierantoni, nella sua qualità di Amministratore Delegato, in forza di delibera del consiglio di amministrazione del 2 maggio 2017 ("SIAS" e, unitamente a Satap, "Parte Sias")

- dall'altra parte -

(AL, da una parte, e Parte Sias, dall'altra parte, collettivamente le "Parti" e ciascuna anche una "Parte").

Premesso che

- A. Tangenziali Esterne di Milano S.p.A. è una società per azioni di diritto italiano, con sede legale in Milano, via Fabio Filzi, n° 25, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, numero di iscrizione e codice fiscale 03459640961 ("TEM");
- B. Tangenziali Esterne S.p.A. è una società per azioni di diritto italiano, con sede legale in Milano, via Fabio Filzi, n° 25, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, numero di iscrizione e codice fiscale 06445740969 ("TE");
- C. alla data odierna:
 - (i) AL è piena ed esclusiva proprietaria di n. 13.808.696 (tredicimilioni ottocentotomila seicentonovantasei) Azioni (come di seguito definite) di TEM

rappresentative del 4,7% (quattro virgola sette) del capitale sociale di TEM e di n. 14.798.316 (quattordicimilioni settecentonovantottomila trecentosedici) Azioni di TE, rappresentative del 3,2% (tre virgola due per cento) del capitale sociale della stessa TE;

(ii) Parte Sias e le altre società del Gruppo Gavio (come di seguito definito) sono piene ed esclusive proprietarie di n. 122.062.938 (centoventiduemilioni sessantaduemila novecentotrentotto) Azioni di TEM, rappresentative del 41,5% (quarantuno virgola cinque per cento) del capitale sociale di TEM e di n. 86.916.631 (ottantaseimilioni novecentosedici seicentotrentuno) Azioni di TE, rappresentative del 18,7% (diciotto virgola sette per cento) del capitale sociale di TE;

- D. in data odierna, Parte Sias, da un lato, e Intesa Sanpaolo S.p.A. ("ISP"), dall'altro, hanno sottoscritto un accordo teso a disciplinare lo scioglimento del comune investimento in TEM, in TE, in AL e in Società di Progetto Brebemi S.p.A. ("Accordo di Disinvestimento");
- E. nell'ambito di detto Accordo di Disinvestimento, Parte Sias ha concesso irrevocabilmente ad AL, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1411 del Codice Civile, un diritto di opzione per la vendita a Parte Sias - o ad altra società appartenente al Gruppo Gavio già azionista di TEM e/o TE (secondo i casi) dalla stessa nominata quale acquirente ai sensi dell'art. 1401 del Codice Civile - della totalità delle Azioni AL (come di seguito definite);
- F. nell'ambito del medesimo Accordo di Disinvestimento, AL ha concesso irrevocabilmente a Itinera S.p.A. ("Itinera"), ai sensi e per gli effetti dell'art. 1411 del Codice Civile, un diritto di opzione per la vendita ad AL della totalità delle azioni detenute da Itinera in Brebemi, ai termini e alle condizioni stabiliti nell'Accordo di Disinvestimento nonché nel "Contratto di opzione di vendita" sottoscritto tra AL e Itinera in data odierna (il "Contratto di Opzione Itinera");
- G. in conformità agli impegni assunti da Parte Sias nell'art. 7 dell'Accordo di Disinvestimento e nel contesto delle più ampie operazioni in esso regolate, Parte Sias intende riconoscere ad AL, che intende accettare, un'opzione di vendita di tutte, nessuna esclusa, le Azioni di TEM e TE di proprietà di AL medesima alla Data di Esecuzione (come di seguito definita) (le "Azioni AL"), nei termini ed alle condizioni di seguito indicati.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1.

Premesse, Allegati e definizioni

- 1.1 Le Premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

1.2 Salvo quanto possa di volta in volta diversamente risultare dallo specifico contesto, nel presente Contratto, i termini indicati con iniziali maiuscole avranno il significato indicato qui di seguito o nelle previsioni del presente Contratto indicate nel successivo Paragrafo 1.3:

Autorizzazioni indica ogni autorizzazione, nulla osta, approvazione, consenso e/o assenso (ivi incluso, senza limitazione, ogni necessario nulla-osta *antitrust*) necessario a qualunque titolo, ai fini del perfezionamento dell'Esecuzione (come di seguito definita) e del perfezionamento della Vendita Crediti AL, con espressa esclusione dei Waiver (come di seguito definiti).

Azioni indica tutte e ciascuna delle azioni ordinarie o di ogni altra categoria speciale rappresentative del capitale sociale di una società per azioni (ivi inclusi i relativi diritti d'opzione a sottoscrivere nuove azioni nell'ipotesi di aumento del capitale sociale ed il diritto di prelazione sulle azioni rimaste eventualmente inoperte), nonché ogni altro titolo rappresentativo del capitale sociale della predetta società e/o ogni titolo e/o diritto che conferisca a qualsiasi titolo al titolare il diritto ad acquisire o sottoscrivere azioni della predetta società, se del caso anche in un tempo futuro (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, obbligazioni convertibili e *warrants*).

Closing delle Altre Vendite indica il contestuale, inscindibile ed unitario perfezionamento (i) della vendita a Parte Sias e alle altre società del Gruppo Gavlo della nuda proprietà delle Azioni di TE e di TEM attualmente di proprietà di ISP, nei termini ed alle condizioni dell'Accordo di Disinvestimento e (ii) della vendita a ISP della nuda proprietà delle Azioni di AL attualmente di proprietà di Parte Sias, sempre nei termini ed alle condizioni dell'Accordo di Disinvestimento.

Crediti AL: significa tutti i crediti (anche postergati ex art. 2467 del Codice Civile) di AL verso TEM e/o TE, che, alla data di sottoscrizione del presente Contratto, sono quelli indicati nell'Allegato 1.2(i) al presente Contratto.

Esecuzione indica il compiuto perfezionamento della Vendita TEM/TE (come di seguito definita) nei termini ed alle condizioni del presente Contratto, da realizzarsi tramite l'unitario, inscindibile e contestuale compimento di tutti, nessuno escluso, gli adempimenti di cui ai successivi Paragrafi 10.2 e 10.3.

Garanzie indica le garanzie prestate da AL in favore di TEM e/o TE in esecuzione dei contratti indicati nell'Allegato 1.2(ii) al presente Contratto.

Giorno Lavorativo indica un giorno (diverso dal sabato e dalla domenica) in cui le banche e gli istituti di credito sono aperti al pubblico nella città di Milano.

Gravame indica qualsiasi garanzia, vincolo di natura pubblica o privata, privilegio (anche fiscale), usufrutto, onere, pegno, pretesa, prelazione, opzione, sequestro, pignoramento, lite pendente, ispezione pendente dell'Autorità amministrativa o di

altra Autorità, diritto di terzi o restrizione, trascritti o non trascritti, o altra trascrizione o vincolo pregiudizievole o limite al libero trasferimento di qualsiasi natura, reale o obbligatoria, con espressa esclusione dei Gravami Consentiti.

Gravami Consentiti indica, collettivamente, i Gravami già costituiti sulle Azioni Compravendute ai sensi degli accordi in essere alla data odierna e dello statuto sociale di TEM e TE.

Impegni indica, collettivamente, le obbligazioni (anche di garanzia) di AL nei confronti di TEM e/o TE, non ancora adempiute, derivanti dai contratti indicati nell'Allegato I.2(ii) al presente Contratto.

Legge indica ogni norma e/o principio di legge e regolamentare (ivi incluse, a titolo meramente esemplificativo, le fonti normative dell'Unione Europea e le norme di legge e regolamentari applicabili in materia di tutela della concorrenza) e/o provvedimento di Autorità amministrative e di vigilanza (ivi inclusa la Banca d'Italia e la Consob), di Borsa Italiana S.p.A. e/o di Autorità regolamentari, tributarie o giurisdizionali, comunque vincolante i soggetti e/o applicabile alle circostanze cui si fa riferimento nel contesto in cui tale parola viene usata.

Periodo Interinale indica il periodo intercorrente tra la data di sottoscrizione del presente Contratto e la Data di Esecuzione.

Termine finale indica il 31 dicembre 2017.

Trasferimento indica qualsiasi negozio (ivi compresi, a titolo meramente esemplificativo, la compravendita, la permuta, il conferimento in società, il riporto, la donazione, la costituzione di rendita, la dazione in pagamento, la cessione "in blocco", "forzata" o "coattiva", operazioni di fusione o scissione), che determina il trasferimento diretto o indiretto a terzi di un bene o di un diritto a titolo oneroso o gratuito, *inter vivos* o *mortis causa*, ovvero lo scambio di un bene contro un altro bene, in via definitiva o meramente temporanea, anche a seguito di vendita forzata conseguente alla escussione di garanzie costituite sul bene o sul diritto trasferito. Il verbo Trasferire ed i termini Trasferente, Trasferitario e Trasferibile avranno un significato coerente a quello di Trasferimento.

Waiver indica ogni autorizzazione, nulla osta, consenso, approvazione, assenso (anche nella forma del silenzio-assenso) e/o gradimento, necessario ai sensi degli originari accordi finanziari (come eventualmente modificati/integrati), da parte di tutte o di alcune banche finanziatrici del singolo progetto di TEM e/o TE, al fine di consentire il perfezionamento - secondo quanto di volta in volta indicato - dell'Esecuzione e/o della Vendita Crediti AL e del subingresso di Parte Sins e delle altre società del Gruppo Gavio negli Impegni.

Articolo 2

Opzione di Vendita

- 2.1 Fermo restando quanto previsto nel successivo Articolo 12, ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 1331 del Codice Civile, Parte Sias riconosce ad AL, che accetta, un diritto di opzione a vendere (l'"Opzione di Vendita AL") a Parte Sias la totalità delle Azioni AL, libere da qualsivoglia Gravame, per un prezzo pari al Prezzo di Vendita (come di seguito definito) e nel rispetto degli ulteriori termini e condizioni del presente Contratto (la "Vendita AL"; le Azioni AL oggetto dell'Opzione di Vendita AL, le "Azioni Compravendute").
- 2.2 Le Parti si danno atto e riconoscono che il corrispettivo per la concessione ad AL dell'Opzione di Vendita AL da parte di Parte Sias è rappresentato dal complesso dei diritti e dei vantaggi posti in capo a Parte Sias dall'Accordo di Disinvestimento e dalle più ampie operazioni ivi regolate.
- 2.3 Le Parti si danno altresì reciprocamente atto che oggetto del presente Contratto è la compravendita; previo esercizio dell'Opzione di Vendita AL, della totalità delle Azioni Compravendute, unitariamente considerate come oggetto unico ed inalienabile. Le Parti intendono pertanto escludere qualsivoglia forma di adempimento o esecuzione parziale del presente Contratto, fatto salvo quanto indicato nel precedente Paragrafo 2.1.

Articolo 3

Il Prezzo di Vendita

- 3.1 Indipendentemente dal numero delle Azioni Compravendute e dalla percentuale del capitale sociale di TEM e TE da esse rappresentato alla Data di Esecuzione, il corrispettivo in danaro che, subordinatamente al tempestivo esercizio dell'Opzione di Vendita AL ed all'avveramento (o alla rinuncia ad opera di entrambe le Parti all'avveramento) delle Condizioni Sospensive (come di seguito definite), dovrà essere pagato da Parte Sias ad AL, alla Data di Esecuzione, per l'acquisto di tutte, nessuna esclusa, le Azioni Compravendute (il "Prezzo di Vendita") è pari alla sommatoria fra (A) e (B), dove:

(A) corrisponde all'importo complessivo, fisso e inmutabile: (i) Euro 25.154.838,00 (venticinque milioni centocinquantaquattromilaottocentotrentotto/00) - di cui Euro 10.356.522 (dieci milioni trecento cinquantaseimila cinquecento ventidue/00) per le azioni di TEM di proprietà di AL ed Euro 14.798.316,00 (quattordici milioni settecentonovantottomila trecento sedici/00) per le azioni di TE di proprietà di AL; e

(B) corrisponde, Euro per Euro, alla somma degli importi versati da AL in TEM e TE nel Periodo Interinale: (x) come prezzo di sottoscrizione (comprensivo di eventuale sovrapprezzo) di ogni futuro aumento di capitale effettuato in adempimento di Impegni e/o delle Garanzie assunti da AL in favore di TEM o TE precedentemente alla sottoscrizione del presente Contratto; e/o (y) come prezzo di sottoscrizione

(comprensivo di eventuale sovrapprezzo) di ogni aumento di capitale (diverso dagli aumenti di capitale di cui alla precedente lettera (x)); e/o (z) come versamento in conto capitale, in conto futuro aumento di capitale, a fondo perduto, a copertura di perdite, o altri versamenti a patrimonio, purché e nei limiti in cui, con riferimento a quanto indicato sub (y) e (z), Parte Sias abbia previamente espresso per iscritto ad AL il proprio consenso alla sottoscrizione di tali aumenti di capitale e/o alla esecuzione da parte di AL di tali versamenti (gli aumenti di capitale di cui alle lettere (x) e (y) sono definiti "Aumenti di Capitale TEM/TE Autorizzati").

- 3.2 Fermo restando quanto previsto al punto (ii) del successivo Paragrafo 7.1, il Prezzo di Vendita è concordato fra le Parti convenzionalmente ed in via d'alea come definitivo e non sarà pertanto soggetto ad aggiustamenti o rettifiche di sorta (né in aumento né in diminuzione) in conseguenza del verificarsi, nel Periodo Interinale, di riduzioni del capitale che comportino la riduzione del valore nominale e/o l'annullamento di azioni TEM e/o TE, né a seguito di perdite (incidenti o meno sul capitale) che maturino o siano contabilizzate da detta società nel corso del Periodo Interinale e/o di altre variazioni, per qualsiasi causa, anche positive, del patrimonio netto di TEM e/o TE e/o del valore delle Azioni Compravendute), dando atto le Parti che il presente Contratto, a tali fini, è un contratto aleatorio, anche ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 1469 del Codice Civile. Pertanto, le Parti intendono espressamente escludere l'applicazione al presente Contratto del rimedio di cui all'Articolo 1467 del Codice Civile (*risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta*), anche in presenza di variazioni del valore delle Azioni Compravendute, dovute sia a mutamenti della situazione economica, finanziaria e patrimoniale di TEM e/o TE, che a fattori estranei alle stesse TEM e/o TE, sia a tutto quanto sopra rappresentato.

Articolo 4

Termine di esercizio dell'Opzione di Vendita AL

AL avrà il diritto (ma non l'obbligo) di esercitare l'Opzione di Vendita AL, in un'unica soluzione e con le modalità di cui al successivo Articolo 5, a pena di decadenza, nel periodo di tempo intercorrente tra il 10° (decimo) Giorno Lavorativo ed il 30° (trentesimo) Giorno Lavorativo successivi alla data di sottoscrizione del presente Contratto.

Articolo 5

Modalità di esercizio dell'Opzione di Vendita AL

- 5.1 AL eserciterà l'Opzione di Vendita AL mediante invio a Parte Sias di apposita comunicazione scritta (la "Comunicazione di Esercizio dell'Opzione di Vendita AL") nel termine di cui al precedente Articolo 4. La Comunicazione di Esercizio dell'Opzione di Vendita AL dovrà contenere: (i) la manifestazione irrevocabile della volontà di AL di vendere a Parte Sias tutte, e non meno che tutte, le Azioni Compravendute libere da Gravami, per un corrispettivo pari al Prezzo di Vendita ed agli ulteriori termini e condizioni del presente Contratto, (ii) l'indicazione del luogo in

cui dovrà essere perfezionata l'Esecuzione, (lii) l'indicazione del Notaio incaricato di ricevere gli atti della Vendita AL e (iv) l'indicazione degli estremi del conto corrente bancario su cui Parte Sias dovrà pagare il Prezzo di Vendita alla Data di Esecuzione.

- 5.2 Subordinatamente al tempestivo esercizio dell'Opzione di Vendita AL ed all'avveramento (o alla rinuncia ad opera di entrambe le Parti all'avveramento) delle Condizioni Sospensive, s'intenderà perfezionato tra AL, in qualità di parte venditrice, e Parte Sias, in qualità di parte acquirente, un contratto definitivo di compravendita delle Azioni Compravendute, per un corrispettivo in danaro pari al Prezzo di Vendita ed agli ulteriori termini e condizioni quivi indicati.

Articolo 6

Accollo e Vendita Crediti AL

- 6.1 Subordinatamente al tempestivo esercizio dell'Opzione di Vendita AL ed all'avveramento (o alla rinuncia ad opera di entrambe le Parti all'avveramento) delle Condizioni Sospensive e contestualmente e subordinatamente al perfezionamento dell'Esecuzione, Parte Sias:

- (I) assumerà, tramite accollo -- e, nel caso di cui al Paragrafo 7.1, farà sì che le altre società del Gruppo Gavio titolari di partecipazioni in TEM e/o TE che abbiano esercitato il proprio diritto di prelazione statutario assumano tramite accollo - tutti gli Impegni assunti da AL nell'interesse di TEM e/o TE prima della sottoscrizione del presente Contratto e ancora in essere alla Data di Esecuzione, subentrando altresì nelle relative obbligazioni di Garanzia; l'accollo avverrà con effetto liberatorio, ove consentito dai relativi creditori, essendo inteso che, qualora i creditori non consentissero alla liberazione di AL, gli accollanti faranno quanto possibile per soddisfare eventuali richieste che fossero rivolte a AL dai creditori e, in ogni caso, terrà AL interamente manlevata e indenne rispetto a tali richieste e ai relativi effetti; e
- (II) fermo restando quanto previsto nel successivo Paragrafo 9.3, acquisterà, nelle forme di Legge, tutti i Crediti AL in essere alla Data di Esecuzione, i quali saranno trasferiti *pro soluto*, verso un corrispettivo pari al relativo valore nominale, oltre a interessi maturati sino alla Data di Esecuzione e non ancora corrisposti (la "Vendita Crediti AL"). Resta inteso che Parte Sias non acquisterà da AL i Crediti AL sorti successivamente alla data di sottoscrizione del presente Contratto -- diversi dai crediti sorti in conseguenza dell'adempimento di Impegni e/o Garanzie assunti da AL in favore di TEM e/o TE precedentemente alla data di sottoscrizione del presente Contratto -- che derivino da operazioni in relazione alle quali Parte Sias non abbia previamente espresso per iscritto ad AL il proprio consenso. L'efficacia e l'esecuzione della Vendita Crediti AL sono subordinate all'avveramento della condizione sospensiva consistente nell'ottenimento (anche tramite silenzio-assenso) di tutte le Autorizzazioni e i Waiver necessari ai fini dell'esecuzione della Vendita

Crediti AL, in conformità alle applicabili disposizioni di Legge ed alle applicabili previsioni contrattuali (la "Condizione Sospensiva Vendita Crediti AL").

- 6.2 Fermo restando quanto previsto nel successivo Paragrafo 9.3, resta inteso tra le Parti che, qualora alla Data di Esecuzione, la Condizione Sospensiva Vendita Crediti AL non si sia avverata o si sia avverata solo con riferimento alla vendita di alcuni dei Crediti AL e non a tutti, le Parti procederanno all'esecuzione della Vendita Crediti AL limitatamente ai Crediti AL in relazione alla cui cessione la Condizione Sospensiva Vendita Crediti AL si sia già avverata. Il perfezionamento della Vendita Crediti AL avrà luogo, con riguardo a ciascuno dei rimanenti Crediti AL, entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi dal relativo avveramento della Condizione Sospensiva Vendita Crediti AL. Parte Sias provvederà al pagamento del prezzo dovuto in relazione alla Vendita Crediti AL contestualmente alla cessione dei Crediti AL medesimi, mediante bonifico bancario di fondi immediatamente disponibili sul conto corrente bancario di AL indicato nella Comunicazione di Esercizio dell'Opzione di Vendita AL.
- 6.3 In relazione alla Vendita Crediti AL, AL non rilascerà e non rilascerà a Parte Sias alcuna dichiarazione e garanzia diversa o ulteriore rispetto alle usuali dichiarazioni e garanzie sulla esistenza dei Crediti AL medesimi, sulla circostanza che i Crediti AL sono sorti sulla base di validi contratti e sull'assenza di Gravami sugli stessi. Resta altresì inteso, per chiarezza e a titolo esemplificativo, che nessuna garanzia viene rilasciata o verrà rilasciata sulla natura subordinata o meno dei Crediti AL, sul loro valore (effettivo o presumibile) di realizzo, sulla esigibilità degli stessi, sulla opponibilità degli stessi a terzi e sulla non revocabilità di pagamenti effettuati in relazione agli stessi. I Crediti AL saranno, quindi, ceduti *pro solido*, senza alcuna garanzia per l'incasso e come visti e placati.

Articolo 7

Esercizio del diritto di prelazione in relazione alla Vendita AL

- 7.1 Qualora, in seguito all'esercizio dell'Opzione di Vendita AL, i soci di TEM e/o TE diversi dalle Parti o dalle altre società del Gruppo Gavio esercitino il proprio diritto di prelazione statutario con riferimento alla Vendita AL, subordinatamente all'avveramento (o alla rinuncia ad opera di entrambe le Parti all'avveramento) delle Condizioni Sospensive:
- (i) la Vendita AL avrà ad oggetto il numero delle Azioni Compravendute per il quale Parte Sias e le altre società del Gruppo Gavio che siano già azioniste di TEM e/o TE (secondo i casi) possano esercitare il proprio diritto di prelazione statutario (anche tenuto conto dell'eventuale accrescimento); in tal in tal caso Parte Sias farà sì e garantirà che le altre società del Gruppo Gavio titolari di partecipazioni in TEM e/o TE esercitino i diritti di prelazione e i relativi diritti di accrescimento ad essi spettanti in relazione alla Vendita AL e diano corretta ed integrale esecuzione alla stessa, all'accollo e al subentro nelle Garanzie di

cui all'Articolo 6.1, ai termini e alle condizioni di cui al presente Contratto. Resta inteso che, in tal caso, la Vendita Crediti AL, costituendo un'operazione separata ancorché subordinata alla Vendita AL, verrà comunque eseguita integralmente da Parte Sias;

- (ii) il Prezzo di Vendita sarà rideterminato, in conformità al precedente Paragrafo 3.1, *pro-quota*, tenuto conto del numero delle Azioni Compravendute effettivamente acquistato da Parte Sias e dalle altre società del Gruppo Gavio rispetto all'ammontare complessivo delle Azioni Compravendute; e
- (iii) Parte Sias e le altre società del Gruppo Gavio si accolleranno gli Impegni di cui al punto (i) del precedente Paragrafo 6.1, *pro quota*, tenuto conto del numero delle Azioni Compravendute effettivamente acquistato da AL rispetto all'ammontare complessivo delle Azioni Compravendute.

7.2 In seguito all'esercizio dell'Opzione di Vendita AL, AL s'impegna a trasmettere a tutti i soci di TEM e TE la *denuntia* richiesta dallo statuto vigente della società, allo scopo di consentire ai soci diversi dalle Parti di esercitare il proprio diritto di prelazione statutario con riferimento alla Vendita AL. AL condividerà preventivamente il testo di detta *denuntia* con Parte Sias e darà tempestiva comunicazione a quest'ultima (i) dell'avvenuta trasmissione della *denuntia* e della decorrenza dei termini di esercizio del diritto di prelazione statutario e (ii) del ricevimento di eventuali comunicazioni di esercizio di detto diritto di prelazione da parte di soci di TEM e TE diversi dalle Parti.

Articolo 8

Periodo Interinale

In caso di esercizio dell'Opzione di Vendita AL, durante tutto il Periodo Interinale (i) AL conserverà l'esercizio dei diritti amministrativi connessi alle Azioni Compravendute (diritti che saranno comunque esercitati previa consultazione con Parte Sias) e (ii) senza il preventivo consenso scritto di Parte Sias, AL non Trasferirà a terzi - e/o non si renderà Trasferitaria da parte di terzi di - Azioni di TEM e/o TE, direttamente o indirettamente e con qualsivoglia modalità.

Articolo 9

Condizioni Sospensive

9.1 Ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 1353 del Codice Civile, al contratto definitivo di compravendita delle Azioni Compravendute di cui al precedente Paragrafo 5.2 e, quindi, all'obbligazione delle Parti di perfezionare l'Esecuzione, sono apposte entrambe le seguenti condizioni sospensive (collettivamente, le "Condizioni Sospensive" e ciascuna una "Condizione Sospensiva"):

- (i) il perfezionamento del Closing delle Altre Vendite, in conformità alle previsioni dell'Accordo di Disinvestimento; e

(ii) l'ottenimento, in conformità alle applicabili disposizioni di Legge ed alle applicabili previsioni contrattuali (anche mediante "silenzio-assenso"), delle Autorizzazioni e dei Waiver eventualmente necessari ai fini del perfezionamento dell'Esecuzione.

9.2 Le Parti si danno reciprocamente atto che la Condizione Sospensiva Vendita Crediti AL non è una Condizione Sospensiva e che, pertanto, l'Esecuzione avrà luogo indipendentemente dal simultaneo perfezionamento della Vendita Crediti AL ai sensi del precedente Articolo 6.

9.3 Fermo restando quanto previsto nel precedente Paragrafo 9.2, entro e non oltre il 30° (trentesimo) Giorno Lavorativo successivo all'esercizio dell'Opzione di Vendita AL, AL e Parte Sias:

(i) daranno corso a tutte le iniziative e le comunicazioni necessarie o utili al fine di consentire l'avveramento delle Condizioni Sospensive e della Condizione Sospensiva Vendita Crediti AL nel più breve tempo possibile e comunque entro il Termine Finale, in modo da favorire, per quanto possibile, la coincidenza tra la Data di Esecuzione e la data del Closing delle Altre Vendite. Ai fini di quanto precede, le Parti: (a) forniranno l'una all'altra ogni informazione ragionevolmente necessaria ai fini di favorire uno spedito ottenimento delle Autorizzazioni e dei Waiver necessari ai fini dell'Esecuzione e del perfezionamento della Vendita Crediti AL, (b) comunicheranno l'una all'altra ogni rilevante sviluppo dell'iter relativo all'ottenimento delle Autorizzazioni e dei Waiver di cui verranno a conoscenza (compreso, ad esempio, l'inizio del procedimento e i relativi termini, ogni sospensione o differimento dei termini stessi, ogni supplemento di informazione richiesta, nonché l'ottenimento dell'Autorizzazione e/o del Waiver stessi) e (c) comunicheranno senza indugio l'una all'altra l'avvenuto avveramento di ciascuna delle Condizioni Sospensive non appena ne verranno a conoscenza; e (d) AL e ISP non assumeranno alcun obbligo in relazione a qualsivoglia rapporto creditizio, presente e/o futuro, con TEM e/o TB

(ii) daranno corso a tutte le iniziative e le comunicazioni necessarie o utili al fine di consentire l'effetto liberatorio dell'accollo degli Impegni di cui al punto (i) del precedente Paragrafo 6.1.

9.4 Fermo restando l'applicazione delle disposizioni inderogabili di Legge, le Parti riconoscono che le Condizioni Sospensive devono intendersi apposte nell'interesse di entrambe le Parti, le quali potranno quindi rinunciare solo congiuntamente e per iscritto al relativo avveramento entro e non oltre il Termine Finale.

9.5 Fermo restando quanto previsto nei precedenti Paragrafi 9.3 e 9.4, le Parti convengono che, qualora, per qualsivoglia ragione, una o più delle Condizioni Sospensive non dovesse(ro) avverarsi entro il Termine Finale e entrambe Parti non dovessero rinunciare per iscritto, entro il Termine Finale medesimo, al relativo avveramento, il

presente Contratto (con espressa esclusione degli Articoli 13, 14, 15 e 16 che seguono) dovrà intendersi risolto di diritto. In tale ipotesi, le Parti, senza necessità di ulteriori atti o comunicazioni, saranno liberate dalle obbligazioni poste a loro carico dal presente Contratto (ivi inclusa, a mero titolo esemplificativo, l'obbligazione di perfezionare l'Esecuzione), ferme restando tuttavia le obbligazioni di cui agli Articoli 13, 14, 15 e 16 che seguono e senza pregiudizio per l'obbligo di risarcimento del danno a carico della Parte resasi eventualmente inadempiente ad obblighi posti a suo carico dal presente Contratto.

Articolo 10

Esecuzione della Vendita AL

- 10.1 Subordinatamente al tempestivo esercizio dell'Opzione di Vendita AL ed all'avveramento (o alla rinuncia ad opera di entrambe le Parti all'avveramento) delle Condizioni Sospensive, le Parti s'impegnano a perfezionare l'Esecuzione nel luogo indicato nella Comunicazione di Esercizio dell'Opzione di Vendita AL e nella data (la "Data di Esecuzione") successiva, in ordine di tempo, fra:
- (I) il 10° (decimo) Giorno Lavorativo successivo all'avveramento (o alla rinuncia ad opera di entrambe le Parti all'avveramento) dell'ultima in ordine temporale Condizione Sospensiva;
 - (II) il 10° (decimo) Giorno Lavorativo successivo alla scadenza dell'ultimo termine per l'esercizio del diritto di prelazione statutario dei soci di TRM e TB diversi dalle Parti in relazione alla Vendita AL; e
 - (III) il 15° (quindicesimo) Giorno Lavorativo successivo alla data di estinzione degli usufrutti sulle partecipazioni oggetto di vendita tra Parte Sias e ISP ai sensi dell'Accordo di Disinvestimento, *i.e.* il 31 dicembre 2018.
- 10.2 Subordinatamente al tempestivo esercizio dell'Opzione di Vendita AL ed all'avveramento (o alla rinuncia ad opera di entrambe le Parti all'avveramento) delle Condizioni Sospensive, alla Data di Esecuzione, AL s'impegna a:
- (I) consegnare a Parte Sias, per quanto di propria competenza, copia dei documenti attestanti l'avvenuto avveramento della Condizione Sospensiva di cui al punto (ii) del precedente Paragrafo 9.1;
 - (ii) dare esecuzione al contratto definitivo di compravendita delle Azioni Compravendute di cui al precedente Paragrafo 5.2, ponendo in essere tutti gli adempimenti necessari a rendere Parte Sias e, se del caso, le altre società del Gruppo Gavio intestataria delle Azioni Compravendute e a trasferire in capo ad Parte Sias e, se del caso, le altre società del Gruppo Gavio la legittimazione all'esercizio dei relativi diritti amministrativi e patrimoniali, il tutto in conformità alle applicabili disposizioni di Legge;

- (iii) rilasciare quietanza scritta dell'avvenuto pagamento dell'intero Prezzo di Vendita, non appena detto pagamento sarà stato effettuato in conformità alle previsioni del presente Contratto; e
- (iv) porre in essere in buona fede ogni ulteriore atto e/o adempimento, anche se non espressamente concordato, opportuno e/o necessario affinché l'Esecuzione abbia regolare e valido compimento, in conformità alle norme di Legge applicabili ed alle previsioni del presente Contratto.
- 10.3 Subordinatamente al tempestivo esercizio dell'Opzione di Vendita AL ed all'avveramento (o alla rinuncia ad opera di entrambe le Parti all'avveramento) delle Condizioni Sospensive, alla Data di Esecuzione, Parte Sias s'impegna a:
- (i) consegnare a AL, per quanto di propria competenza, copia dei documenti attestanti l'avvenuto avveramento delle Condizioni Sospensive di cui ai punti (i) e (ii) del precedente Paragrafo 9.1;
- (ii) dare esecuzione al contratto definitivo di compravendita delle Azioni Compravendute di cui al precedente Paragrafo 5.2, ponendo in essere tutti gli adempimenti necessari a rendersi intestataria delle Azioni Compravendute e ad acquisire la legittimazione all'esercizio dei relativi diritti amministrativi e patrimoniali, il tutto in conformità alle applicabili disposizioni di Legge;
- (iii) pagare a AL l'intero, e non meno che l'intero, Prezzo di Vendita, mediante bonifico bancario di fondi immediatamente disponibili sul conto corrente bancario indicato nella Comunicazione di Esercizio dell'Opzione di Vendita AL;
- (iv) pagare le imposte applicabili alla compravendita delle Azioni Compravendute, così come gli onorari del Notaio incaricato di ricevere i relativi atti, come designato nella Comunicazione di Esercizio dell'Opzione di Vendita AL;
- (v) sottoscrivere, per atti del Notaio, l'atto di accollo relativo agli Impegni assunti da AL nell'interesse di TEM e/o TE prima della sottoscrizione del presente Contratto, ai sensi del punto (i) del precedente Paragrafo 6.1, dando evidenza dell'adempimento delle obbligazioni assunte ai sensi di detto punto (i) del Paragrafo 6.1 che precede ai fini dell'ottenimento della liberazione di AL da detti Impegni; e
- (vi) porre in essere in buona fede ogni ulteriore atto e/o adempimento, anche se non espressamente concordato, opportuno e/o necessario affinché l'Esecuzione abbia regolare e valido compimento, in conformità alle norme di Legge applicabili ed alle previsioni del presente Contratto.
- 10.4 Fermo restando quanto previsto nel precedente Paragrafo 9.2, le Parti si danno atto che tutte le azioni ed operazioni e tutti gli adempimenti che costituiscono l'Esecuzione devono considerarsi alla stregua di un'operazione unitaria, coordinata, inscindibile e contestuale. Di conseguenza, nessuna azione e/o operazione costituente l'Esecuzione

potrà dirsi efficacemente compiuta fin tanto che le restanti non abbiano avuto luogo. Nel caso in cui alcuno degli adempimenti da eseguirsi alla Data di Esecuzione non fosse correttamente eseguito ai sensi del presente Contratto, la Parte che ha interesse al perfezionamento di tale adempimento avrà diritto a non dare esecuzione alle obbligazioni poste a suo carico sino a quando tutte le azioni da eseguirsi all'Esecuzione non abbiano avuto luogo.

- 10.5 Resta inteso che in relazione alla Vendita AL, AL non rilascia e non rilascerà a Parte Sias e alle altre società del Gruppo Gavio alcuna dichiarazione e garanzia diversa o ulteriore rispetto alle usuali dichiarazioni e garanzie sulla piena ed esclusiva proprietà e titolarità e sulla libera disponibilità delle Azioni Compravendute e sull'assenza di Gravami sulle stesse.

Articolo 11

Dichiarazioni e garanzie delle Parti

- 11.1 Ferma restando l'avveramento (o la rinuncia ad opera di entrambe le Parti all'avveramento) delle Condizioni Sospensive e della Condizione Sospensiva Vendita Crediti AL, ciascuna Parte dichiara e garantisce all'altra Parte di aver adottato tutte le delibere dei competenti organi societari, nonché di essersi dotata di ogni potere ed autorizzazione, necessari alla sottoscrizione e all'esecuzione del presente Contratto e di ogni ulteriore accordo, intesa o adempimento ad esso comunque correlati.
- 11.2 Ciascuna Parte dichiara e garantisce all'altra Parte che l'esecuzione del presente Contratto non si pone in violazione (i) di alcuna disposizione del proprio statuto ovvero di alcun contratto o altro accordo di cui essa sia parte e/o (ii) di alcuna sentenza, ordinanza o decreto di qualsivoglia autorità avente giurisdizione su di essa.
- 11.3 Le Parti dichiarano e garantiscono, ciascuna per quanto di propria competenza, che le dichiarazioni e garanzie di cui ai precedenti Paragrafi 11.1 e 11.2 sono vere, corrette ed accurate sotto ogni profilo con riferimento alla data di sottoscrizione del presente Contratto e lo saranno con riferimento alla Data di Esecuzione, come se fossero espressamente ripetute a tale data.
- 11.4 Ciascuna Parte s'impegna a tenere indenne e manlevata l'altra Parte in relazione a qualsiasi passività, perdita, danno e costo (comprese le ragionevoli spese legali e di giudizio) effettivamente sostenuti o sofferti dall'altra Parte e che non sarebbero stati così sostenuti o sofferti qualora le dichiarazioni rese e le garanzie prestate ai sensi del presente Articolo 11 fossero state vere, corrette ed accurate alla data di sottoscrizione del presente Contratto ed alla Data di Esecuzione.

Articolo 12

Facoltà di nomina e Operazioni Straordinarie

- 12.1 Subordinatamente all'esercizio dell'Opzione di Vendita AL ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 1401 del Codice Civile, Parte Sias avrà diritto di designare una società

del Gruppo Gavio già azionista di TEM e/o TE, quale acquirente delle Azioni Compravendute alla Data di Esecuzione, nei termini ed alle condizioni del presente Contratto e nel rispetto delle seguenti disposizioni:

- (i) la dichiarazione scritta di nomina dovrà essere trasmessa ad AL, unitamente all'accettazione scritta da parte della società del Gruppo Gavio già azionista di TEM e/o TE, entro e non oltre il 5° (quinto) Giorno Lavorativo precedente la Data di Esecuzione, in espressa deroga al dettato dell'Articolo 1402, 1° comma del Codice Civile; e
 - (ii) Parte Sias rimarrà solidalmente responsabile con la società del Gruppo Gavio designata per il puntuale e corretto adempimento, da parte di quest'ultima, delle obbligazioni derivanti dal presente Contratto, restando quindi inteso che, qualora la società del Gruppo Gavio designata dovesse rendersi inadempiente all'obbligazione di perfezionare l'Esecuzione di cui al precedente Paragrafo 10.3, Parte Sias sarà obbligata a porre in essere quanto previsto nel precedente Paragrafo 10.3 entro e non oltre i successivi 5 (cinque) Giorni Lavorativi.
- 12.2 A seguito della designazione di cui al precedente Paragrafo 12.1, ogni riferimento ad Parte Sias nel presente Contratto includerà altresì la società del Gruppo Gavio già azionista di TEM e/o TE designata.
- 12.3 In aggiunta a quanto precede, a seguito della designazione di cui al precedente Paragrafo 12.1, Parte Sias avrà diritto di designare una società del Gruppo Gavio già azionista di TEM e/o TE anche quale acquirente del Credito AL in conformità alle previsioni del precedente Articolo 6, restando inteso che, anche in tale ipotesi, si applicheranno, *mutatis mutandis*, le previsioni dei precedenti Paragrafi 12.1 e 12.2.

Articolo 13

Comunicazioni

- 13.1 Le Parti convengono che qualsiasi comunicazione prevista o richiesta dal presente Contratto (ivi inclusa, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, la Comunicazione di Esercizio dell'Opzione di Vendita AL) dovrà essere effettuata mediante (i) trasmissione telefax confermata da regolare ricevuta di trasmissione emessa dall'apparecchio telefax, ovvero (ii) spedizione a mezzo di corriere espresso e/o lettera raccomandata A.R., ovvero (iii) consegna a mani, confermata da regolare ricevuta sottoscritta dalla Parte ricevente, ai seguenti indirizzi:

quanto a AL:

Autostrade Lombarde S.p.A.

Via Somalia n.2/4

25126 Brescia

Fax 0302926317

All'attenzione del Dott. Francesco Bettoni

quanto a Parte Sias:

Sias S.p.A.

Via Bonzanigo, 22

10144 Torino (TO)

Fax 0131879170

All'attenzione dell'Ing. Paolo Pierantoni

quanto a Satap

Società Autostrada Torino-Alessandria-Piacenza S.p.A.

Via Bonzanigo, 22

10144 Torino (TO)

Fax 0131879170

All'attenzione dell'Ing. Umberto Tosoni

ovvero al diverso indirizzo, numero di fax o destinatario che ciascuna Parte potrà comunicare all'altra Parte in conformità alle disposizioni del presente Articolo 13.

- 13.2 Qualsiasi comunicazione inviata in conformità alle disposizioni del presente Articolo 13 si intenderà ricevuta dal relativo destinatario (i) nel giorno del ricevimento, se consegnata a mano ovvero (ii) nella data della firma della ricevuta di ritorno, se inviata tramite corriere ovvero (iii) nella data dell'affidamento al servizio postale, se inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ovvero (iv) nella data e nell'ora indicati nella ricevuta emessa dall'apparecchio telefax.

Articolo 14

Riservatezza

Le Parti s'impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, a mantenere riservati l'esistenza ed i contenuti del presente Contratto, e a non farne pertanto oggetto di divulgazione alcuna, sotto qualsiasi forma, restando quindi inteso che il contenuto, i tempi e le modalità di ogni comunicazione a terzi o al pubblico dovranno essere preventivamente concordati per iscritto tra le Parti.

Articolo 15

Disposizioni generali

- 15.1 Ai fini del presente Contratto, le espressioni "s'impegna a far sì che...", "farà sì che...", "s'impegna a procurare che..." ed equipollenti (nonché la previsione del compimento di atti e negozi giuridici da parte di un soggetto diverso da quello che assume nel presente Contratto l'obbligazione di far sì che tale compimento abbia luogo) comportano promessa dell'obbligazione o del fatto del terzo, ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 1381 del Codice Civile.
- 15.2 L'eventuale tolleranza di una Parte dell'inadempimento dell'altra Parte ad una o più disposizioni del presente Contratto non costituirà né potrà essere interpretata come rinuncia di detta Parte ai diritti alla medesima spettanti in conseguenza di detto inadempimento.
- 15.3 Ferma restando la previsione dell'Articolo 1459 del Codice Civile, qualora una qualsiasi delle disposizioni del presente Contratto sia o divenga invalida o inefficace in base alla normativa applicabile, o a pronunce o giudizi arbitrari, la validità ed efficacia delle rimanenti disposizioni non sarà in alcun modo pregiudicata, salvo che non risulti pregiudicata l'idoneità del presente Contratto al conseguimento delle sue finalità.
- 15.4 Ogni deroga o modifica al presente Contratto sarà valida ed efficace solo se risultante da atto scritto debitamente sottoscritto da entrambe le Parti.
- 15.5 È fatto espressamente divieto a ciascuna Parte di cedere a qualsivoglia titolo il presente Contratto e/o i diritti da esso derivanti, in tutto o in parte, senza la preventiva autorizzazione scritta dell'altra Parte e fatto salvo quanto indicato nel precedente Articolo 12.
- 15.6 Il presente Contratto, unitamente ai suoi Allegati, costituisce l'insieme delle pattuizioni intervenute tra le Parti in relazione alla materia qui regolata e sostituisce integralmente ogni lettera d'intenti, puntuazione, accordo, intesa o pattuizione intervenuta in precedenza fra le Parti medesime nella stessa materia.
- 15.7 Ciascuna Parte si impegna a sostenere i propri onorari e spese dovuti in relazione alla predisposizione e negoziazione del presente Contratto, ivi inclusi, senza limitazione, gli onorari e le spese per eventuali legali o altri consulenti impegnati in relazione ad esso.

Articolo 16

Legge applicabile e giurisdizione

- 16.1 Il presente Contratto è disciplinato dalla Legge italiana.
- 16.2 Qualsiasi controversia relativa alla validità, all'esecuzione, all'interpretazione e/o alla risoluzione del presente Contratto sarà risolta mediante arbitrato rituale di diritto, che verrà affidato ad un Collegio di 3 (tre) Arbitri composto secondo le disposizioni del Regolamento Arbitrale della Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Milano, al momento in vigore, essendo inteso che, ai fini dell'arbitrato, Parte Sias e la società

dalla stessa designata ai sensi dell'Articolo 12 costituiranno un'unica parte processuale. La procedura arbitrale si svolgerà in conformità alle previsioni del Regolamento Arbitrale della Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Milano, al momento in vigore. L'arbitrato avrà luogo in Milano. Il Collegio arbitrale renderà il relativo lodo entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla data in cui tutti gli arbitri avranno accettato il loro incarico. È ammessa l'impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto relative al merito della Controversia.

- 16.3 Qualsiasi Controversia che per qualsiasi ragione non sia compromettibile in arbitri, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

Lista degli Allegati:

Numero Allegato	Oggetto
Allegato 1.2(i)	Crediti AL
Allegato 1.2(ii)	Garanzie e Impegni

ALLEGATO 1.2 (f)

Crediti AL

Crediti AL al valore nominale in data 30.06.2017 (€)	
AL in TE	7.947.318
AL in TEM	-
Totale	7.947.318

A
ME

ALLEGATO 1,2 (II)

Garanzie e Impegni

Garanzie e Impegni AL al 30.06.2017 ai sensi dell'ECA e del Contratto di Finanziamento	
(€)	
AL in TB	4.459.932
<i>(Equity Reserve Commitment)</i>	4.300.541
<i>(Garanzia per ulteriori impegni soci)</i>	159.391
AL in TEM	-
Totale	4.459.932

ALLEGATO 8.1.1

Opzione Itinera

CONTRATTO DI OPZIONE DI VENDITA

tra

Itinera S.p.A.

e

Autostrade Lombarde S.p.A.

Milano, 28 luglio 2017

Qu
et

CONTRATTO DI OPZIONE DI VENDITA

Il presente contratto di opzione di vendita (il "Contratto") è stipulato in Milano, in data 28 luglio 2017

tra

Itinera S.p.A., società per azioni di diritto italiano, con sede legale in Tortona, via Balustra, n° 15, iscritta al Registro delle Imprese di Alessandria, numero di iscrizione e codice fiscale 01668980061, rappresentata dall'ing. Alberto Rubegni, nella sua qualità di Presidente del consiglio di amministrazione, in virtù di delibera del consiglio di delibera del consiglio di amministrazione del 18 aprile 2017 ("Itinera")

- da una parte -

e

Autostrade Lombarde S.p.A., con sede legale in Brescia, via Somalia n° 2/4, capitale sociale pari ad Euro 467.726.626, iscritta al Registro delle Imprese di Brescia, numero di iscrizione e codice fiscale 02677720167, rappresentata dal Dott. Duilio Allegrini, nella sua qualità di Direttore Generale, in forza della delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 luglio 2017 ("AL")

- dall'altra parte -

(Itinera, da una parte, e AL, dall'altra parte, collettivamente le "Parti" e ciascuna anche una "Parte").

Premesso che

- A. Società di Progetto Brebemi S.p.A. è una società per azioni di diritto italiano, con sede legale in Brescia, via Somalia n° 2/4, iscritta al Registro delle Imprese di Brescia, numero di iscrizione e codice fiscale 02508160989 ("Brebemi");
- B. alla data odierna:
- (i) Itinera è piena ed esclusiva proprietaria di n° 9.000.000 (nove milioni) Azioni (come di seguito definite) di Brebemi, rappresentativo del 2,7% (due virgola sette per cento) del capitale sociale della stessa Brebemi; e
 - (ii) AL è piena ed esclusiva proprietaria di n° 262.290.557 (duecentosessantaduemilioni duecentonovantamila cinquecento oinquantesette) Azioni di Brebemi, rappresentative del 78,98% (settantotto virgola novantotto per cento) del capitale sociale della stessa Brebemi;
- C. In data odierna, Società Autostrada Torino-Alessandria-Piacenza S.p.A. ("SATAP") e SIAS - Società Iniziative Autostradali e Servizi S.p.A. ("SIAS") e, unitamente a SATAP, "Parte Sias"), da un lato, e Intesa Sanpaolo S.p.A. ("ISP"), dall'altro, hanno sottoscritto un accordo teso a disciplinare lo scioglimento del comune investimento in Tangenziali Esterne di Milano S.p.A. ("TEM"), in Tangenziale Esterna S.p.A. ("TE"), in AL e in Brebemi, accordo di cui Itinera ha ricevuto copia ("Accordo di Disinvestimento");

- D. in data odierna, inoltre, nell'ambito dell'Accordo di Disinvestimento, Parte Sias ha concesso irrevocabilmente ad AL, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1411 del Codice Civile, un diritto di opzione per la vendita a Parte Sias - o altra società appartenente al Gruppo Gavio già azionista di TEM e/o di TE (secondo i casi) dalla stessa nominata quale acquirente ai sensi dell'art. 1401 del Codice Civile - della totalità delle azioni detenute da AL in TEM e/o TE alla data di esecuzione della vendita stessa, ai termini e alle condizioni stabiliti nell'Accordo di Disinvestimento nonché nel "Contratto di opzione di vendita" sottoscritto tra AL e Parte Sias in data odierna ("Opzione AL");
- E. in considerazione dei diritti e dei vantaggi posti in capo ad AL dall'Opzione AL, nonché dall'Accordo di Disinvestimento e dalle operazioni ivi regolate, AL intende riconoscere ad Itinera, che intende accettare, un'opzione di vendita di tutte, nessuna esclusa, le Azioni di Brebemi di proprietà di Itinera medesima alla Data di Esecuzione (come di seguito definita) le "Azioni Itinera", nei termini ed alle condizioni di seguito indicati.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 Premesse, Allegati e definizioni

- 1.1 Le Premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
- 1.2 Salvo quanto possa di volta in volta diversamente risultare dallo specifico contesto, nel presente Contratto, i termini indicati con iniziali maiuscole avranno il significato indicato qui di seguito o nelle previsioni del presente Contratto indicate nel successivo Paragrafo 1.3:

Autorizzazioni indica ogni autorizzazione, nulla osta, approvazione, consenso e/o assenso (ivi incluso, senza limitazione, ogni necessario nulla-osta *anti-trust*) necessario a qualunque titolo, ai fini del perfezionamento dell'Esecuzione (come di seguito definita) e del perfezionamento della Vendita Crediti Itinera, con espressa esclusione del Waiver (come di seguito definiti).

Azioni indica tutte e ciascuna delle azioni ordinarie o di ogni altra categoria speciale rappresentative del capitale sociale di una società per azioni (ivi inclusi i relativi diritti d'opzione a sottoscrivere nuove azioni nell'ipotesi di aumento del capitale sociale ed il diritto di prelazione sulle azioni rimaste eventualmente inoperte), nonché ogni altro titolo rappresentativo del capitale sociale della predetta società e/o ogni titolo e/o diritto che conferisca a qualsiasi titolo al titolare il diritto ad acquisire o sottoscrivere azioni della predetta società, se del caso anche in un tempo futuro (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, obbligazioni convertibili e *warrants*).

Closing delle Altre Vendite indica il contestuale, inscindibile ed unitario perfezionamento (i) della vendita a Parte Sias e alle altre società del Gruppo Gavio della nuda proprietà delle Azioni di TE e di TEM attualmente di proprietà di ISP, nei termini ed alle condizioni dell'Accordo di Disinvestimento e (ii) della vendita a ISP della nuda proprietà delle Azioni di AL attualmente di proprietà di Parte Sias, sempre nei termini ed alle condizioni dell'Accordo di Disinvestimento.

Crediti Itinera indica i crediti di natura finanziaria (anche postergati ai sensi dell'Articolo 2467 del Codice Civile) di Itinera nei confronti di Brebemi, ad eccezione di quelli derivanti da attività caratteristica di Itinera (crediti di natura finanziaria che,

alla data di sottoscrizione del presente Contratto, sono quelli indicati nell'Allegato 1.2(i) al presente Contratto).

Esecuzione indica il compiuto perfezionamento della Vendita Itinera (come di seguito definita) nei termini ed alle condizioni del presente Contratto, da realizzarsi tramite l'unitario, inscindibile e contestuale compimento di tutti, nessuno escluso, gli adempimenti di cui ai successivi Paragrafi 10.2 e 10.3.

Garanzio indica le garanzie prestate da Itinera in favore di Brebemi in esecuzione dei contratti indicati nell'Allegato 1.2(ii) al presente Contratto.

Giorno Lavorativo indica un giorno (diverso dal sabato e dalla domenica) in cui le banche e gli istituti di credito sono aperti al pubblico nella città di Milano.

Gravame indica qualsiasi garanzia, vincolo di natura pubblica o privata, privilegio (anche fiscale), usufrutto, onere, pegno, pretesa, prelazione, opzione, sequestro, pignoramento, lite pendente, ispezione pendente dell'Autorità amministrativa o di altra Autorità, diritto di terzi o restrizione, trascritti o non trascritti, o altra trascrizione o vincolo pregiudizievole o limite al libero trasferimento di qualsiasi natura, reale o obbligatoria, con espressa esclusione dei Gravami Consentiti.

Gravami Consentiti indica, collettivamente, i Gravami già costituiti sulle Azioni Itinera ai sensi degli accordi in essere alla data odierna e dello statuto sociale di Brebemi.

Impegni indica, collettivamente, le obbligazioni (anche di garanzia) di Itinera nei confronti di Brebemi, non ancora adempiute, derivanti dai contratti indicati nell'Allegato 1.2(iii) al presente Contratto.

Legge indica ogni norma e/o principio di legge e regolamentare (ivi incluse, a titolo meramente esemplificativo, le fonti normative dell'Unione Europea e le norme di legge e regolamentari applicabili in materia di tutela della concorrenza) e/o provvedimento di Autorità amministrative e di vigilanza (ivi inclusa la Banca d'Italia e la Consob), di Borsa Italiana S.p.A, e/o di Autorità regolamentari, tributarie o giurisdizionali, comunque vincolante i soggetti e/o applicabile alle circostanze cui si fa riferimento nel contesto in cui tale parola viene usata.

Periodo Interinale indica il periodo intercorrente tra la data di sottoscrizione del presente Contratto e la Data di Esecuzione.

Termine finale indica il 31 dicembre 2017.

Trasferimento indica qualsiasi negozio (ivi compresi, a titolo meramente esemplificativo, la compravendita, la permuta, il conferimento in società, il riporto, la donazione, la costituzione di rendita, la dazione in pagamento, la cessione "in blocco", "forzata" o "coattiva", operazioni di fusione o scissione), che determini il trasferimento diretto o indiretto a terzi di un bene o di un diritto a titolo oneroso o gratuito, *inter vivos* o *mortis causa*, ovvero lo scambio di un bene contro un altro bene, in via definitiva o meramente temporanea, anche a seguito di vendita forzata conseguente alla escussione di garanzie costituite sul bene o sul diritto trasferito. Il verbo Trasferire ed i termini Trasferente, Trasferitario e Trasferibile avranno un significato coerente a quello di Trasferimento.

Waiver indica ogni autorizzazione, nulla osta, consenso, approvazione, assenso (anche nella forma del silenzio-assenso) e/o gradimento, necessario ai sensi degli originari accordi finanziari (come eventualmente modificati/integrati), da parte di tutte o di alcune banche finanziatrici del singolo progetto di Brebemi, al fine di consentire il perfezionamento - secondo quanto di volta in volta indicato - dell'Esecuzione e/o della Vendita Crediti Itinera e del subingresso di AL negli Impegni.

1.3 Indice delle ulteriori definizioni:

Definizione	Riferimento
Accordo di Disinvestimento	ha il significato indicato nella Premessa C
AL	ha il significato indicato in Epigrafe
Azioni Itinera	ha il significato indicato nella Premessa F
Azioni Itinera Compravendute	ha il significato indicato nel Paragrafo 2.1
Brebemi	ha il significato indicato nella Premessa A
Comunicazione di Esercizio dell'Opzione di Vendita Itinera	ha il significato indicato nel Paragrafo 5.1
Condizione Sospensiva Vendita Crediti Itinera	ha il significato indicato nel punto (ii) del Paragrafo 6.1
Condizione Sospensiva o Condizioni Sospensive	hanno il significato indicato nel Paragrafo 9.1
Contratto	ha il significato indicato in Epigrafe
Data di Esecuzione	ha il significato indicato nel Paragrafo 10.1
ISP	ha il significato indicato nella Premessa B
Itinera	ha il significato indicato in Epigrafe
Opzione di Vendita Itinera	ha il significato indicato nel Paragrafo 2.1
Raccordo	ha il significato indicato nel punto (i) del Paragrafo 2.1
Parte Sias	ha il significato indicato nella Premessa C
Parte o Parti	hanno il significato indicato in Epigrafe
Prezzo di Vendita	ha il significato indicato nel Paragrafo 3.1
SATAP	ha il significato indicato nella Premessa C
SIAS	ha il significato indicato nella Premessa C
TE	ha il significato indicato nella Premessa C
TEM	ha il significato indicato nella Premessa C
Vendita Crediti Itinera	ha il significato indicato nel punto (ii) del Paragrafo 6.1
Vendita Itinera	ha il significato indicato nel Paragrafo 2.1

Articolo 2

Opzione di Vendita

2.1 Fermo restando quanto previsto dal successivo Articolo 12, ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 1331 del Codice Civile, AL riconosce a Itinera, che accetta, un diritto di opzione a vendere (l'"Opzione di Vendita Itinera") ad AL medesima:

- (i) la totalità delle Azioni Itinera, libere da qualsivoglia Gravame, qualora alla Data di Esecuzione sia già stato effettuato il collaudo finale del raccordo di interconnessione dell'Autostrada A35 con l'Autostrada A4 (il "Raccordo"); ovvero
- (ii) la totalità delle Azioni Itinera, libere da qualsivoglia Gravame, meno n° 100 (cento) Azioni di Brebemi che resteranno di proprietà di Itinera, qualora alla Data di Esecuzione il suddetto collaudo finale del Raccordo non sia stato ancora effettuato;

in entrambi i casi per un prezzo pari al Prezzo di Vendita (come di seguito definito) e nel rispetto degli ulteriori termini e condizioni del presente Contratto (la "Vendita Itinera"; le Azioni Itinera oggetto dell'Opzione di Vendita Itinera, come individuate *sub (i)* ovvero *sub (ii)*, a seconda del caso, le "Azioni Itinera Compravendute").

2.2 È inteso che Itinera non pagherà ad AL alcun corrispettivo per la concessione della Opzione Itinera, atteso che tale concessione è funzionale – così come l'Opzione AL – a completare una riorganizzazione degli assetti proprietari in cui AL consolidi la propria posizione di controllo in Brebemi, il tutto nel quadro del più ampio assetto di interessi disciplinato dall'Accordo di Disinvestimento,

2.3 Le Parti si danno altresì reciprocamente atto che oggetto del presente Contratto è la compravendita, previo esercizio dell'Opzione di Vendita Itinera, della totalità delle Azioni Itinera Compravendute, unitariamente considerate come oggetto unico ed inscindibile. Le Parti intendono pertanto escludere qualsivoglia forma di adempimento o esecuzione parziale del presente Contratto, fatto salvo quanto indicato nel precedente Paragrafo 2.1.

Articolo 3 Il Prezzo di Vendita

3.1 Indipendentemente dal numero delle Azioni Itinera Compravendute e dalla percentuale del capitale sociale di Brebemi da esse rappresentato alla Data di Esecuzione, il corrispettivo in danaro che, subordinatamente al tempestivo esercizio dell'Opzione di Vendita Itinera ed all'avveramento (o alla rinuncia ad opera di entrambe le Parti all'avveramento) delle Condizioni Sospensive (come di seguito definite), dovrà essere pagato da AL ad Itinera, alla Data di Esecuzione, per l'acquisto di tutte, nessuna esclusa, le Azioni Itinera Compravendute (il "Prezzo di Vendita") è pari alla sommatoria fra (A) e (B), dove:

(A) corrisponde all'importo complessivo, fisso e immutabile: (i) di Euro 9.000.000,00 (nove milioni/00), qualora alla Data di Esecuzione sia stato effettuato il collaudo finale del Raccordo ovvero (ii) di Euro 8.999.900,00 (otto milioni novecento novantanovecento/00) qualora alla Data di Esecuzione non sia stato ancora effettuato il collaudo finale del Raccordo; e

(B) corrisponde, Euro per Euro, alla somma degli importi versati da Itinera in Brebemi nel Periodo Interinale (2) come prezzo di sottoscrizione (comprensivo di eventuale

sovrapprezzo) di ogni futuro aumento di capitale effettuato in adempimento di Impegni c/o delle Garanzie assunti da Itinera in favore di Brebemi precedentemente alla sottoscrizione del presente Contratto; e/o (y) come prezzo di sottoscrizione (comprensivo di eventuale sovrapprezzo) di ogni aumento di capitale (diverso dagli aumenti di capitale di cui alla precedente lettera (x)); e/o (z) come versamento in conto capitale, in conto futuro aumento di capitale, a fondo perduto, a copertura di perdite, o altri versamenti a patrimonio, purché e nei limiti in cui, con riferimento a quanto indicato sub (y) e (z), AL abbia previamente espresso per iscritto a Itinera il proprio consenso alla sottoscrizione di tali aumenti di capitale e/o alla esecuzione da parte di Itinera di tali versamenti.

- 3.2 Fermo restando quanto previsto al punto (ii) del successivo Paragrafo 7.1, il Prezzo di Vendita è concordato fra le Parti convenzionalmente ed in via d'alea come defaultivo e non sarà pertanto soggetto ad aggiustamenti o rettifiche di sorta (né in aumento né in diminuzione) in conseguenza del verificarsi, nel Periodo Interinale, di riduzioni del capitale che comportino l'annullamento di azioni Brebemi, né a seguito di perdite (incidenti o meno sul capitale) che maturino o siano contabilizzate da detta società nel corso del Periodo Interinale e/o di altre variazioni, per qualsiasi causa, anche positive, del patrimonio netto di Brebemi e/o del valore delle Azioni Itinera Compravendute, dando atto le Parti che il presente Contratto, a tali fini, è un contratto aleatorio, anche ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 1469 del Codice Civile. Pertanto, le Parti intendono espressamente escludere l'applicazione al presente Contratto del rimedio di cui all'Articolo 1467 del Codice Civile (*risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta*), anche in presenza di variazioni del valore delle Azioni Itinera Compravendute, dovute sia a mutamenti della situazione economica, finanziaria e patrimoniale di Brebemi, che a fattori estranei alla stessa Brebemi, sia a tutto quanto sopra rappresentato.

Articolo 4

Termine di esercizio dell'Opzione di Vendita Itinera

Itinera avrà il diritto (ma non l'obbligo) di esercitare l'Opzione di Vendita Itinera, in un'unica soluzione e con le modalità di cui al successivo Articolo 5, a pena di decadenza, nel periodo di tempo intercorrente tra il 10° (desimo) Giorno Lavorativo ed il 30° (trentesimo) Giorno Lavorativo successivi alla data di sottoscrizione del presente Contratto.

Articolo 5

Modalità di esercizio dell'Opzione di Vendita Itinera

- 5.1 L'Opzione di Vendita Itinera sarà esercitata da Itinera mediante invio ad AL di apposita comunicazione scritta (la "Comunicazione di Esercizio dell'Opzione di Vendita Itinera") nel termine di cui al precedente Articolo 4. La Comunicazione di Esercizio dell'Opzione di Vendita Itinera dovrà contenere: (i) la manifestazione irrevocabile della volontà di Itinera di vendere ad AL tutte, e non meno che tutte, le Azioni Itinera Compravendute libere da Gravami, per un corrispettivo pari al Prezzo di Vendita ed agli ulteriori termini e condizioni del presente Contratto, (ii) l'indicazione del luogo in cui dovrà essere perfezionata l'Esecuzione, (iii) l'indicazione del Notaio incaricato di ricevere gli atti della Vendita Itinera e (iv) l'indicazione degli estremi del conto corrente bancario su cui AL dovrà pagare il Prezzo di Vendita alla Data di Esecuzione.
- 5.2 Subordinatamente al tempestivo esercizio dell'Opzione di Vendita Itinera ed all'avveramento (o alla rinuncia ad opera di entrambe le Parti all'avveramento) delle

Condizioni Sospensive, s'intenderà perfezionato tra Itinera, in qualità di parte venditrice, e AL, in qualità di parte acquirente, un contratto definitivo di compravendita delle Azioni Itinera Compravendute, per un corrispettivo in danaro pari al Prezzo di Vendita ed agli ulteriori termini e condizioni qui vi indicati.

Articolo 6 Accollo e Vendita Crediti Itinera

- 6.1 Subordinatamente al tempestivo esercizio dell'Opzione di Vendita Itinera ed all'avveramento (o alla rinuncia ad opera di entrambe le Parti all'avveramento) delle Condizioni Sospensive e contestualmente e subordinatamente al perfezionamento dell'Esecuzione, AL:
- (i) assumerà, tramite accollo, tutti gli Impegni assunti da Itinera nell'interesse di Brebemi prima della sottoscrizione del presente Contratto e ancora in essere alla Data di Esecuzione, subentrando altresì nelle relative obbligazioni di Garanzia; l'accollo avverrà con effetto liberatorio, ove consentito dai relativi creditori, essendo inteso che, qualora i creditori non consentissero alla liberazione di Itinera, l'accollante farà quanto possibile per soddisfare eventuali richieste che fossero rivolte a Itinera dai creditori e, in ogni caso, terrà Itinera interamente manlevata e indenne rispetto a tali richieste e ai relativi effetti; e
 - (ii) fermo restando quanto previsto nel successivo Paragrafo 9.2, acquisterà, nelle forme di Legge, tutti i Crediti Itinera in essere alla Data di Esecuzione, i quali saranno trasferiti *pro soluto*, verso un corrispettivo pari al relativo valore nominale, oltre a interessi maturati sino alla Data di Esecuzione e non ancora corrisposti (la "Vendita Crediti Itinera"). Resta inteso che AL non acquisterà da Itinera i Crediti Itinera sorti successivamente alla data di sottoscrizione del presente Contratto - diversi dai crediti sorti in conseguenza dell'adempimento di Impegni e/o Garanzie assunti da Itinera in favore di Brebemi precedentemente alla data di sottoscrizione del presente Contratto - che derivino da operazioni in relazione alle quali AL non abbia previamente espresso a Itinera per iscritto il proprio consenso. L'efficacia e l'esecuzione della Vendita Crediti Itinera sono subordinate all'avveramento della condizione sospensiva consistente nell'ottenimento (anche tramite silenzio-assenso) di tutte le Autorizzazioni e i Waiver necessari ai fini dell'esecuzione della Vendita Crediti Itinera, in conformità alle applicabili disposizioni di Legge ed alle applicabili previsioni contrattuali (la "Condizione Sospensiva Vendita Crediti Itinera").
- 6.2 Fermo restando quanto previsto nel successivo Paragrafo 9.2, resta inteso tra le Parti che, qualora alla Data di Esecuzione, la Condizione Sospensiva Vendita Crediti Itinera non si sia avverata o si sia avverata solo con riferimento alla vendita di alcuni dei Crediti Itinera e non a tutti, le Parti procederanno all'esecuzione della Vendita Crediti Itinera limitatamente ai Crediti Itinera in relazione alla cui cessione la Condizione Sospensiva Vendita Crediti Itinera si sia già avverata. Il perfezionamento della Vendita Crediti Itinera avrà luogo, con riguardo a ciascuno dei rimanenti Crediti Itinera, entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi dal relativo avveramento della Condizione Sospensiva Vendita Crediti Itinera. AL provvederà al pagamento del prezzo dovuto in relazione alla Vendita Crediti Itinera contestualmente alla cessione dei Crediti Itinera medesimi, mediante bonifico bancario di fondi immediatamente disponibili sul conto corrente bancario di Itinera indicato nella Comunicazione di Esercizio dell'Opzione di Vendita Itinera.

- 6.3 In relazione alla Vendita Crediti Itinera, Itinera non rilascia e non rilascerà ad AL alcuna dichiarazione e garanzia diversa o ulteriore rispetto alle usuali dichiarazioni e garanzie sulla esistenza dei Crediti Itinera medesimi, sulla circostanza che i Crediti Itinera sono sorti sulla base di validi contratti e sull'assenza di Gravami sugli stessi. Resta altresì inteso, per chiarezza e a titolo esemplificativo, che nessuna garanzia viene rilasciata o verrà rilasciata sulla natura subordinata o meno dei Crediti Itinera, sul loro valore (effettivo o presumibile) di realizzo, sulla esigibilità degli stessi, sulla opponibilità degli stessi a terzi e sulla non revocabilità di pagamenti effettuati in relazione agli stessi. I Crediti Itinera saranno, quindi, ceduti *pro soluto*, senza alcuna garanzia per l'incasso e come visti e piaciuti.

Articolo 7

Esercizio del diritto di prelazione in relazione alla Vendita Itinera

- 7.1 Qualora, in seguito all'esercizio dell'Opzione di Vendita Itinera, i soci di Brebemi diversi dalle Parti esercitino il proprio diritto di prelazione statutario con riferimento alla Vendita Itinera, subordinatamente all'avveramento (o alla rinuncia ad opera di entrambe le Parti all'avveramento) delle Condizioni Sospensive:
- (i) la Vendita Itinera avrà ad oggetto il numero delle Azioni Itinera Compravendute per il quale AL possa esercitare il proprio diritto di prelazione statutario (anche tenuto conto dell'eventuale accrescimento);
 - (ii) il Prezzo di Vendita sarà rideterminato, in conformità al precedente Paragrafo 3.1, *pro-quota*, tenuto conto del numero delle Azioni Itinera Compravendute effettivamente acquistate da AL rispetto all'ammontare complessivo delle Azioni Itinera Compravendute; e
 - (iii) AL si accollerà gli impegni di cui al punto (i) del precedente Paragrafo 6.1, *pro quota*, tenuto conto del numero delle Azioni Itinera Compravendute effettivamente acquistate da AL rispetto all'ammontare complessivo delle Azioni Itinera Compravendute.
- 7.2 In seguito all'esercizio dell'Opzione di Vendita Itinera, Itinera s'impegna a trasmettere a tutti i soci di Brebemi la *denuntiatio* richiesta dallo statuto vigente della società, allo scopo di consentire ai soci diversi dalle Parti di esercitare il proprio diritto di prelazione statutario con riferimento alla Vendita Itinera. Itinera condividerà preventivamente il testo di detta *denuntiatio* con AL e darà tempestiva comunicazione a quest'ultima (i) dell'avvenuta trasmissione della *denuntiatio* e della decorrenza dei termini di esercizio del diritto di prelazione statutario e (ii) del ricevimento di eventuali comunicazioni di esercizio di detto diritto di prelazione da parte di soci di Brebemi diversi dalle Parti.

Articolo 8

Periodo Interinale

In caso di esercizio dell'Opzione di Vendita Itinera, durante tutto il Periodo Interinale (i) Itinera conserverà l'esercizio dei diritti amministrativi connessi alle Azioni Itinera Compravendute (diritti che saranno comunque esercitati previa consultazione con AL) e (ii) senza il preventivo consenso scritto di AL, Itinera non Trasferirà a terzi - e/o non si renderà Trasferitaria da parte di terzi di - Azioni di Brebemi, direttamente o indirettamente e con qualsivoglia modalità.

Articolo 9
Condizioni Sospensive

- 9.1 Ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 1353 del Codice Civile, al contratto definitivo di compravendita delle Azioni Itinera Compravendute di cui al precedente Paragrafo 5.2 e, quindi, all'obbligazione della Parti di perfezionare l'Esecuzione, sono apposte le seguenti condizioni sospensive (collettivamente, le "Condizioni Sospensive" e ciascuna una "Condizione Sospensiva"):
- (i) il perfezionamento del Closing delle Altre Vendite, in conformità alle previsioni dell'Accordo di Disinvestimento; e
 - (ii) l'ottenimento, in conformità alle applicabili disposizioni di Legge ed alle applicabili previsioni contrattuali (anche mediante "silenzio-assenso"), delle Autorizzazioni e dei Waiver eventualmente necessari ai fini del perfezionamento dell'Esecuzione.
- 9.2 Le Parti si danno reciprocamente atto che la Condizione Sospensiva Vendita Crediti Itinera non è una Condizione Sospensiva e che, pertanto, l'Esecuzione avrà luogo indipendentemente dal simultaneo perfezionamento della Vendita Crediti Itinera ai sensi del precedente Articolo 6.
- 9.3 Fermo restando quanto previsto nel precedente Paragrafo 9.2, entro e non oltre il 30° (trentesimo) Giorno Lavorativo successivo all'esercizio dell'Opzione di Vendita Itinera, Itinera e AL:
- (i) daranno corso a tutte le iniziative e le comunicazioni necessarie o utili al fine di consentire l'avveramento delle Condizioni Sospensive e della Condizione Sospensiva Vendita Crediti Itinera nel più breve tempo possibile e comunque entro il Termine Finale, in modo da favorire, per quanto possibile, la coincidenza tra la Data di Esecuzione e la data del Closing delle Altre Vendite. Ai fini di quanto precede, le Parti: (a) forniranno l'una all'altra ogni informazione ragionevolmente necessaria al fine di favorire uno spedito ottenimento delle Autorizzazioni e dei Waiver necessari ai fini dell'Esecuzione e del perfezionamento della Vendita Crediti Itinera, (b) comunicheranno l'una all'altra ogni rilevante sviluppo dell'iter relativo all'ottenimento delle Autorizzazioni e dei Waiver di cui verranno a conoscenza (compreso, ad esempio, l'inizio del procedimento e i relativi termini, ogni sospensione o differimento dei termini stessi, ogni supplemento di informazione richiesta, nonché l'ottenimento dell'Autorizzazione e/o del Waiver stessi) e (c) comunicheranno senza indugio l'una all'altra l'avvenuto avveramento di ciascuna delle Condizioni Sospensive non appena ne verranno a conoscenza; e
 - (ii) daranno corso a tutte le iniziative e le comunicazioni necessarie o utili al fine di consentire l'effetto liberatorio dell'accollo degli Impegni di cui al punto (i) del precedente Paragrafo 6.1.
- 9.4 Fermo restando l'applicazione delle disposizioni inderogabili di Legge, le Parti riconoscono che le Condizioni Sospensive devono intendersi apposte nell'interesse di entrambe le Parti, le quali potranno quindi rinunciare solo congiuntamente e per iscritto al relativo avveramento entro e non oltre il Termine Finale.
- 9.5 Fermo restando quanto previsto nei precedenti Paragrafi 9.3 e 9.4, le Parti convengono che, qualora, per qualsivoglia ragione, una o più delle Condizioni Sospensive non

dovesse(ro) avverarsi entro il Termine Finale e entrambe Parti non dovessero rinunciare per iscritto, entro il Termine Finale medesimo, al relativo avveramento, il presente Contratto (con espressa esclusione degli Articoli 13, 14, 15 e 16 che seguono) dovrà intendersi risolto di diritto. In tale ipotesi, le Parti, senza necessità di ulteriori atti o comunicazioni, saranno liberate dalle obbligazioni poste a loro carico dal presente Contratto (ivi inclusa, a mero titolo esemplificativo, l'obbligazione di perfezionare l'Esecuzione), ferme restando tuttavia le obbligazioni di cui agli Articoli 13, 14, 15 e 16 che seguono e senza pregiudizio per l'obbligo di risarcimento del danno a carico della Parte resasi eventualmente inadempiente ad obblighi posti a suo carico dal presente Contratto.

Articolo 10 Esecuzione della Vendita Itinera

- 10.1 Subordinatamente al tempestivo esercizio dell'Opzione di Vendita Itinera ed all'avveramento (o alla rinuncia ad opera di entrambe le Parti all'avveramento) di entrambe le Condizioni Sospensive, le Parti s'impegnano a perfezionare l'Esecuzione nel luogo indicato nella Comunicazione di Esercizio dell'Opzione di Vendita Itinera e nella data (la "Data di Esecuzione") successiva, in ordine di tempo, fra:
- (i) il 10° (decimo) Giorno Lavorativo successivo all'avveramento (o alla rinuncia ad opera di entrambe le Parti all'avveramento) dell'ultima in ordine temporale delle Condizioni Sospensive;
 - (ii) il 10° (decimo) Giorno Lavorativo successivo alla scadenza dell'ultimo termine per l'esercizio del diritto di prelazione statutario dei soci di Brebeni diversi dalle Parti in relazione alla Vendita Itinera; e
 - (iii) il 15° (quindicesimo) Giorno Lavorativo successivo alla data di estinzione degli usufrutti sulle partecipazioni oggetto di vendita tra Parte Sias e ISP ai sensi dell'Accordo di Disinvestimento, *i.e.* il 31 dicembre 2018.
- 10.2 Subordinatamente al tempestivo esercizio dell'Opzione di Vendita Itinera ed all'avveramento (o alla rinuncia ad opera di entrambe le Parti all'avveramento) delle Condizioni Sospensive, alla Data di Esecuzione, Itinera s'impegna a:
- (i) consegnare ad AL, per quanto di propria competenza, copia dei documenti attestanti l'avvenuto avveramento della Condizione Sospensiva di cui al punto (ii) del precedente Paragrafo 9.1;
 - (ii) dare esecuzione al contratto definitivo di compravendita delle Azioni Itinera Compravendute di cui al precedente Paragrafo 5.2, ponendo in essere tutti gli adempimenti necessari a rendere AL intestataria delle Azioni Itinera Compravendute e a trasferire in capo ad AL la legittimazione all'esercizio dei relativi diritti amministrativi e patrimoniali, il tutto in conformità alle applicabili disposizioni di Legge;
 - (iii) rilasciare quietanza scritta dell'avvenuto pagamento dell'intero Prezzo di Vendita, non appena detto pagamento sarà stato effettuato in conformità alle previsioni del presente Contratto; e
 - (iv) porre in essere in buona fede ogni ulteriore atto e/o adempimento, anche se non espressamente concordato, opportuno e/o necessario affinché l'Esecuzione abbia regolare e valido compimento, in conformità alle norme di Legge

applicabili ed alle previsioni del presente Contratto.

10.3 Subordinatamente al tempestivo esercizio dell'Opzione di Vendita Itinera ed all'avveramento (o alla rinuncia ad opera di entrambe le Parti all'avveramento) delle Condizioni Sospensive, alla Data di Esecuzione, AL s'impugna a:

- (i) consegnare a Itinera, per quanto di propria competenza, copia dei documenti attestanti l'avvenuto avveramento delle Condizioni Sospensive di cui ai punti (i) e (ii) del precedente Paragrafo 9.1;
- (ii) dare esecuzione al contratto definitivo di compravendita delle Azioni Itinera Compravendute di cui al precedente Paragrafo 5.2, ponendo in essere tutti gli adempimenti necessari a rendersi intestataria delle Azioni Itinera Compravendute e ad acquisire la legittimazione all'esercizio dei relativi diritti amministrativi e patrimoniali, il tutto in conformità alle applicabili disposizioni di Legge;
- (iii) pagare a Itinera l'intero, e non meno che l'intero, Prezzo di Vendita, mediante bonifico bancario di fondi immediatamente disponibili sul conto corrente bancario indicato nella Comunicazione di Esercizio dell'Opzione di Vendita Itinera;
- (iv) pagare le imposte applicabili alla compravendita delle Azioni Itinera Compravendute, così come gli onorari del Notaio incaricato di ricevere i relativi atti, come designato nella Comunicazione di Esercizio dell'Opzione di Vendita Itinera;
- (v) sottoscrivere, per atti del Notaio, l'atto di accollo relativo agli impegni assunti da Itinera nell'interesse di Brebani prima della sottoscrizione del presente Contratto, ai sensi del punto (i) del precedente Paragrafo 6.1, dando evidenza dell'adempimento delle obbligazioni assunte ai sensi di detto punto (i) del Paragrafo 6.1 che precede ai fini dell'ottenimento della liberazione di Itinera da detti impegni; e
- (vi) porre in essere in buona fede ogni ulteriore atto e/o adempimento, anche se non espressamente concordato, opportuno e/o necessario affinché l'Esecuzione abbia regolare e valido compimento, in conformità alle norme di Legge applicabili ed alle previsioni del presente Contratto.

10.4 Fermo restando quanto previsto nel precedente Paragrafo 9.2, le Parti si danno atto che tutte le azioni ed operazioni e tutti gli adempimenti che costituiscono l'Esecuzione devono considerarsi alla stregua di un'operazione unitaria, coordinata, inscindibile e contestuale. Di conseguenza, nessuna azione e/o operazione costituente l'Esecuzione potrà dirsi efficacemente compiuta fin tanto che le restanti non abbiano avuto luogo. Nel caso in cui alcuno degli adempimenti da eseguirsi alla Data di Esecuzione non fosse correttamente eseguito ai sensi del presente Contratto, la Parte che ha interesse al perfezionamento di tale adempimento avrà diritto a non dare esecuzione alle obbligazioni poste a suo carico sino a quando tutte le azioni da eseguirsi all'Esecuzione non abbiano avuto luogo.

10.5 Resta inteso che in relazione alla Vendita Itinera, Itinera non rilascia e non rilascerà ad AL alcuna dichiarazione e garanzia diversa o ulteriore rispetto alle usuali dichiarazioni e garanzie sulla piena ed esclusiva proprietà e titolarità e sulla libera disponibilità delle Azioni Itinera Compravendute e sull'assenza di Gravami sulle stesse.

- 10.6 Qualora AL fosse inadempiente, per qualsivoglia ragione, all'obbligo di acquistare, alla Data di Esecuzione, le Azioni Itinera e/o i Crediti Itinera, Itinera avrà diritto di dichiarare risolto il presente Contratto ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 1456 del Codice Civile, dandone comunicazione scritta ad AL entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla data in cui si sia verificato l'inadempimento, fermo restando il diritto di Itinera al risarcimento del danno generato da detto inadempimento.

Articolo 11 Dichiarazioni e garanzie delle Parti

- 11.1 Fermo restando l'avveramento (o la rinuncia ad opera di entrambe le Parti all'avveramento) delle Condizioni Sospensive e della Condizione Sospensiva Vendita Crediti Itinera, ciascuna Parte dichiara e garantisce all'altra Parte di aver adottato tutte le delibere dei competenti organi societari, nonché di essersi dotata di ogni potere ed autorizzazione, necessari alla sottoscrizione ed all'esecuzione del presente Contratto e di ogni ulteriore accordo, intesa o adempimento ad esso comunque correlati.
- 11.2 Ciascuna Parte dichiara e garantisce all'altra Parte che l'esecuzione del presente Contratto non si pone in violazione (I) di alcuna disposizione del proprio statuto ovvero di alcun contratto o altro accordo di cui essa sia parte e/o (II) di alcuna sentenza, ordinanza o decreto di qualsivoglia autorità avente giurisdizione su di essa.
- 11.3 Le Parti dichiarano e garantiscono, ciascuna per quanto di propria competenza, che le dichiarazioni e garanzie di cui ai precedenti Paragrafi 11.1 e 11.2 sono vere, corrette ed accurate sotto ogni profilo con riferimento alla data di sottoscrizione del presente Contratto e lo saranno con riferimento alla Data di Esecuzione, come se fossero espressamente ripetute a tale data.
- 11.4 Ciascuna Parte s'impegna a tenere indenne e manlevata l'altra Parte in relazione a qualsiasi passività, perdita, danno e costo (comprese le ragionevoli spese legali e di giudizio) effettivamente sostenuti o sofferti dall'altra Parte e che non sarebbero stati così sostenuti o sofferti qualora le dichiarazioni rese e le garanzie prestate ai sensi del presente Articolo 11 fossero state vere, corrette ed accurate alla data di sottoscrizione del presente Contratto ed alla Data di Esecuzione.

Articolo 12 Ulteriore impegno di AL successivo alla Data di Esecuzione

Subordinatamente al regolare perfezionamento dell'Esecuzione, qualora il collaudo finale del Raccordo intervenga successivamente alla Data di Esecuzione, AL s'impegna ad acquistare da Itinera, entro e non oltre il 20° (ventesimo) Giorno Lavorativo successivo alla data di detto collaudo finale del Raccordo, in conformità a tutte le norme di Legge applicabili, tutte le rimanenti n° 100 (cento) azioni di Brebemi ancora di proprietà di Itinera ed escluse dalle Azioni Itinera Compravendute ai sensi del punto (ii) del precedente Paragrafo 2.1, ad un prezzo complessivo, fisso e immutabile di Euro 100,00 (cento//00), determinato convenzionalmente e in via d'alea tra le Parti. In relazione a tale compravendita, Itinera non rilascerà ad AL alcuna dichiarazione e garanzia diversa dalle garanzie concernenti la piena ed esclusiva titolarità, proprietà e la libera disponibilità di dette Azioni e l'assenza di Gravami sulle stesse.

Articolo 13 Comunicazioni

- 13.1 Le Parti convengono che qualsiasi comunicazione prevista o richiesta dal presente Contratto (ivi inclusa, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, la Comunicazione di Esercizio dell'Opzione di Vendita Itinera) dovrà essere effettuata mediante (i) trasmissione telefax confermata da regolare ricevuta di trasmissione emessa dall'apparecchio telefax, ovvero (ii) spedizione a mezzo di corriere espresso e/o lettera raccomandata A.R., ovvero (iii) consegna a mani, confermata da regolare ricevuta sottoscritta dalla Parte ricevente, ai seguenti indirizzi:

quanto a Itinera:

Itinera S.p.A.
Via Balustru 15
15057 Tortona (AL)
Fax 0131 869279
All'attenzione dell'Ing. Alberto Rubegni

quanto ad AL:

Autostrade Lombarde SpA
Via Somalia n.2/4
25126 Brescia
Fax 0302926317
All'attenzione di Dott. Francesco Bettoni

ovvero al diverso indirizzo, numero di fax o destinatario che ciascuna Parte potrà comunicare all'altra Parte in conformità alle disposizioni del presente Articolo 13.

- 13.2 Qualsiasi comunicazione inviata in conformità alle disposizioni del presente Articolo 13 si intenderà ricevuta dal relativo destinatario (i) nel giorno del ricevimento, se consegnata a mano ovvero (ii) nella data della firma della ricevuta di ritorno, se inviata tramite corriere ovvero (iii) nella data dell'affidamento al servizio postale, se inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ovvero (iv) nella data o nell'ora indicati nella ricevuta emessa dall'apparecchio telefax.

Articolo 14 Riservatezza

Le Parti s'impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, a mantenere riservati l'esistenza ed i contenuti del presente Contratto, e a non farne pertanto oggetto di divulgazione alcuna, sotto qualsiasi forma, restando quindi inteso che il contenuto, i tempi e le modalità di ogni comunicazione a terzi o al pubblico dovranno essere preventivamente concordati per iscritto tra le Parti.

Articolo 15 Disposizioni generali

- 15.1 Ai fini del presente Contratto, le espressioni "s'impegna a far sì che...", "farà sì che...", "s'impegna a procurare che," ed equipollenti (nonché la previsione del compimento di atti e negozi giuridici da parte di un soggetto diverso da quello che assume nel presente Contratto l'obbligazione di far sì che tale compimento abbia luogo) comportano promessa dell'obbligazione o del fatto del terzo, ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 1381 del Codice Civile.

- 15.2 L'eventuale tolleranza di una Parte dell'inadempimento dell'altra Parte ad una o più disposizioni del presente Contratto non costituirà né potrà essere interpretata come rinuncia di detta Parte ai diritti alla medesima spettanti in conseguenza di detto inadempimento.
- 15.3 Ferma restando la previsione dell'Articolo 1459 del Codice Civile, qualora una qualsiasi delle disposizioni del presente Contratto sia o divenga invalida o inefficace in base alla normativa applicabile, o a pronunce o giudizi arbitrali, la validità ed efficacia delle rimanenti disposizioni non sarà in alcun modo pregiudicata, salvo che non risulti pregiudicata l'idoneità del presente Contratto al conseguimento delle sue finalità.
- 15.4 Ogni deroga o modifica al presente Contratto sarà valida ed efficace solo se risultante da atto scritto debitamente sottoscritto da entrambe le Parti.
- 15.5 È fatto espressamente divieto a ciascuna Parte di cedere a qualsivoglia titolo il presente Contratto e/o i diritti da esso derivanti, in tutto o in parte, senza la preventiva autorizzazione scritta dell'altra Parte.
- 15.6 Il presente Contratto, unitamente ai suoi Allegati, costituisce l'insieme delle pattuizioni intervenute tra le Parti in relazione alla materia qui regolata e costituisce integralmente ogni lettera d'intenti, puntualizzazione, accordo, intesa o pattuizione intervenuta in precedenza fra le Parti medesime nella stessa materia.
- 15.7 Ciascuna Parte si impegna a sostenere i propri onorari e spese dovuti in relazione alla predisposizione e negoziazione del presente Contratto, ivi inclusi, senza limitazione, gli onorari e le spese per eventuali legali o altri consulenti impegnati in relazione ad esso.

Articolo 16
Legge applicabile e giurisdizione

- 16.1 Il presente Contratto è disciplinato dalla Legge italiana.
- 16.2 Qualsiasi controversia relativa alla validità, all'esecuzione, all'interpretazione e/o alla risoluzione del presente Contratto sarà risolta mediante arbitrato rituale di diritto, che verrà affidato ad un Collegio di 3 (tre) Arbitri composto secondo le disposizioni del Regolamento Arbitrale della Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Milano, al momento in vigore. La procedura arbitrale si svolgerà in conformità alle previsioni del Regolamento Arbitrale della Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Milano, al momento in vigore. L'arbitrato avrà luogo in Milano. Il Collegio arbitrale renderà il relativo lodo entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla data in cui tutti gli arbitri avranno accettato il loro incarico. È ammessa l'impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto relative al merito della Controversia.
- 16.3 Qualsiasi Controversia che per qualsiasi ragione non sia compromettibile in arbitri, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

Lista degli Allegati:

Numero Allegato	Oggetto
Allegato 1.2(i)	Crediti Itinera
Allegato 1.2(ii)	Garanzie e Impegni

et

ALLEGATO 1.2 (i)

Crediti Itinera

Crediti Itinera al valore nominale in data 30.06.2017 (€)	
Itinera in Brebeni	1.930.558

a
WB

ALLEGATO 1.2 (ii)


Garanzie e Impegni

Garanzie e Impegni Itinera al 30.06.2017 ai sensi dell'ECA (€)	
Itinera in Brebemi <i>(Apporti per costi aggiuntivi)</i>	471.994

ed6


ALLEGATO 8.1.4

[omissis]



Ar
edc


[OMISSIS]



W6


ALLEGATO 9.1.1

[OMISSIS]




*h
m*

[MISSIS]




ate

[analysis]




As
etc

[OMISSIS]




Handwritten signature or initials

[OXYSSIS]




Ar
106

[OMISSIS]




Handwritten signature or initials

[OMISSIS]




h
we

[OHISIS]



WZ


[OLUSSIS]



Ar


etc

[OMISSIS]



ed


[MISSIS]



Lu


we.

[omissis]




Dr.

[OHISSIS]




De *a*

[OMISSIS]



Handwritten signature or initials

[OHSSIS]



me *Ar*

ALLEGATO 11.2

Dichiarazione di Protos – pro forma

La scrivente Protos S.p.A., con riferimento al Raccordo di Interconnessione della Autostrada A35 con l'Autostrada A4 (di seguito il "Raccordo"), appaltato alla RTI PIZZAROTTI - ITINERA in data 18 novembre 2016, con la presente dichiarazione


attesta che:

- a) il Raccordo ha acquisito l'autorizzazione di apertura al traffico da parte del concedente CAL e, conseguentemente, il tratto autostradale è stato regolarmente ed interamente aperto al traffico in data [_____];
- b) sono stati completati successivamente i seguenti interventi riguardanti l'asse principale:
 - (i) completamento dello strato di usura della pavimentazione; e
 - (ii) posa della segnaletica definitiva; e
- c) gli ulteriori interventi di completamento non possono impedire o limitare in maniera rilevante la normale funzionalità del Raccordo e la regolare e costante fruibilità veicolare.



ALLEGATO J3.1

[OMISSIS]



de a

ALLEGATO 2

Previsioni del patto parasociale ISP-Parte Sias rese applicabili all'Accordo di Disinvestimento

Articolo 41 - Ulteriori Previsioni

41.1 Nessuna modifica o integrazione del presente Accordo di Disinvestimento sarà valida ed efficace se non sarà approvata per iscritto da entrambe le Parti.

41.2 In deroga ad ogni diversa disposizione di Legge applicabile e, in particolare, all'Articolo 1460 del Codice Civile, ciascuna delle Parti dovrà adempiere le obbligazioni poste in capo ad essa dal presente Accordo di Disinvestimento, indipendentemente dall'esistenza di qualsiasi attuale o preteso diritto, azione e/o difesa dell'altra Parte comunque derivante dal presente Accordo di Disinvestimento o da qualsiasi norma di Legge; diritto, azione e/o difesa questi ultimi che, se sussistenti, dovranno essere separatamente esercitati, intentati e/o excepti.

41.3 La tolleranza, anche se ripetuta, di inadempimenti o ritardi nell'esecuzione di previsioni del presente Accordo di Disinvestimento, non deve essere in nessun caso interpretata come implicita rinuncia all'esecuzione e applicazione di tali previsioni.

41.4 Il presente Accordo di Disinvestimento, unitamente ai suoi Allegati, costituisce l'insieme delle pattuizioni intervenute tra le Parti in relazione alla materia qui regolata e sostituisce integralmente ogni lettera d'intenti, puntuazione, accordo, intesa o pattuizione intervenuta in precedenza fra le Parti medesime nella stessa materia.

41.5 Fatto salvo quanto diversamente ed espressamente stabilito nel presente Accordo di Disinvestimento, è fatto divieto a ciascuna delle Parti di cedere la propria posizione contrattuale nel presente Accordo di Disinvestimento, in tutto o in parte, o di cedere alcuno dei diritti ed obblighi derivanti dallo stesso, senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte.

41.6 Fermo restando il disposto dell'Articolo 1419 del Codice Civile, nel caso di accertata invalidità o inefficacia di qualsiasi Articolo o Paragrafo del presente Accordo di Disinvestimento, o di parte di esso, la parte rimanente dell'Accordo di Disinvestimento non accertata come invalida o inefficace non sarà inficiata; le Parti convengono sin da ora di negoziare in buona fede al fine di sostituire detto Articolo o Paragrafo, o parte dello stesso, con altri accordi validi ed efficaci aventi sostanzialmente lo stesso effetto, avendo riguardo alla materia ed agli obiettivi del presente Accordo di Disinvestimento.

Articolo 43 - Riservatezza

Le Parti si obbligano, ciascuna per quanto di propria competenza, a mantenere strettamente confidenziale e a non svelare a terzi il contenuto dei documenti scambiati tra esse e relativi all'altra Parte e/o a TEM, TE, AL, Brebemi, ivi inclusi i documenti relativi alle trattative preliminari per l'efficacia del presente Accordo di Disinvestimento, e tutte le informazioni, documenti, materiali forniti, ai fini di informazione, da ciascuna delle Parti all'altra, sia durante

le trattative che successivamente alla conclusione del presente Accordo di Disinvestimento (le "Informazioni Confidenziali") per un termine di 5 (cinque) anni dalla data di efficacia del presente Accordo di Disinvestimento, salvo che sia diversamente richiesto dalle norme inderogabili di Legge di volta in volta applicabili. Fermo restando quanto precede, ciascuna delle Parti avrà il diritto di svelare le Informazioni Confidenziali ai propri enti finanziatori e/o a soggetti che, a norma del presente Accordo di Disinvestimento, una Parte debba far aderire al medesimo Accordo di Disinvestimento, previa sottoscrizione da parte dei medesimi enti/soggetti di appositi accordi di riservatezza. Ai fini del presente Articolo 43, non costituiscono Informazioni Confidenziali: (i) i dati e/o i documenti e/o le informazioni che, al momento della comunicazione o consegna alle Parti sono di pubblico dominio, (ii) i dati e/o i documenti e/o le informazioni divenuti di pubblico dominio dopo la messa in circolazione per cause diverse dall'inadempimento degli obblighi contenuti nel presente Articolo 43, (iii) i dati e/o i documenti e/o le informazioni già a conoscenza delle Parti prima che venissero comunicate o fornite a ciascuna di esse, e (iv) i dati e/o i documenti e/o le informazioni che si renda necessario od opportuno comunicare agli organi competenti al fine di ottenere i consensi e le autorizzazioni richiesti dalle convenzioni relative a TE e Brebemi, dalle norme di Legge applicabili, dalla documentazione finanziaria relativa alle società di progetto e dagli ECAS per il perfezionamento delle operazioni previste dal presente Accordo di Disinvestimento.

Articolo 44 - Spese e imposte

Ciascuna delle Parti si farà carico delle proprie spese e dei propri costi (ivi inclusi, senza limitazioni, gli onorari per consulenti e contabili) sostenuti per la conclusione del presente Accordo di Disinvestimento.

Articolo 45 - Legge applicabile

Il presente Accordo di Disinvestimento è regolato dalla legge italiana.

Articolo 46 - Clausola compromissoria e Foro competente

Le Parti convengono che:

- (i) faranno quanto in loro potere al fine di risolvere amichevolmente ogni controversia che dovesse sorgere in relazione all'esistenza e/o alla validità e/o all'interpretazione e/o all'esecuzione e/o risoluzione del, o che dovesse comunque essere correlata al, presente Accordo di Disinvestimento (la "Controversia");
- (ii) in mancanza della predetta definizione amichevole della Controversia, le Parti convengono che quest'ultima sarà risolta mediante arbitrato rituale di diritto, che verrà affidato ad un Collegio di 3 (tre) Arbitri composto secondo le disposizioni del Regolamento Arbitrale della Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Milano, al momento in vigore. La procedura arbitrale si svolgerà in conformità alle previsioni del Regolamento Arbitrale della Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Milano, al momento in vigore;
- (iii) l'arbitrato avrà luogo in Milano. Il Collegio arbitrale renderà il relativo lodo entro e non

oltre 90 (novanta) giorni dalla data in cui tutti gli arbitri avranno accettato il loro incarico; e

- (iv) è ammessa l'impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto relative al merito della Controversia.

Qualsiasi controversia che per qualsiasi ragione non sia compromettibile in arbitri, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Milano.



nu. S.A.I.A.P. S.p.A.

V. BONBANO, 22
20144 TORINO
TO

raccomandata ①
con prova di consegna

Posteitaliane

08.08.2017 17.16
Euro 020.53

100052537974514 25126
01253 15057 TORTONA (AL)

1-PT033028



AUTOSTRADE LOMBARDE S.p.A.

10 AGO 2017

RICEVUTO

RP



05253797451-4

RAI

X

AUTOSTRADE LOMBARDE
S.p.A

VIA SOKALIA, N. 2/4
25126 BRESCIA BS

O.A. DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr Massimo Ziletti)

IL PRESIDENTE
(Dr Giuseppe Ambrosi) Di AMMINISTRAZIONE